

CARTA VISA CORPORATE GOLD

GUIDA ALL'UTILIZZO



BNL

GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia

VISA CORPORATE

Gold



Vai alla pagina

Indice

La ringraziamo per aver scelto
la Carta CORPORATE BNL.

Questa guida vuole essere uno
strumento utile all'utilizzo della sua
nuova Carta CORPORATE GOLD.
Al suo interno troverà una descrizione
delle principali caratteristiche,
delle modalità di utilizzo
e degli ampi servizi assicurativi
e di assistenza di cui potrà beneficiare.

La invitiamo pertanto a consultare
questa guida per scoprire tutti i vantaggi
offerti dalla sua Carta CORPORATE GOLD.

LA SUA CARTA CORPORATE GOLD 2

- Il periodo di validità 2
- La Sua firma 2
- Il numero della Sua carta o PAN (Primary Account Number) 2
- Il chip 3
- Il codice One Time Password 3
- L'attivazione della Sua carta 4
- La Sua carta è personale 4
- Le operazioni 5

CONSIGLI DI SICUREZZA 6

- Pagamenti e-commerce 6
- Altri pagamenti e prelievi 6
- SMS Alert 7
- In caso di smarrimento o di furto 7
- In caso di utilizzo fraudolento 8
- Soccorso in caso di emergenza all'estero 8

UNA CAPACITÀ DI SPESA SU MISURA 9

- I plafond di prelievo e di pagamento 9
- Il potere del primo circuito al mondo 9
- La Global Alliance 9

IL SERVIZIO CORPORATE GOLD, MOLTO SEMPLICEMENTE 10

- Un'assistenza continua 10
- Servizi esclusivi per facilitare i suoi spostamenti di lavoro 11
- I servizi alberghieri 11

PROCEDURE SEMPLICI PER CONTROLLARE LE SPESE 12

- Il sito internet Corporate Cards 12
- Gli estratti conto 12

UN LIVELLO DI ASSICURAZIONE E ASSISTENZA CHE NON HA EGUALI 13

PROSPETTO POLIZZA 14

La sua Carta CORPORATE GOLD

○ Il periodo di validità

La Sua carta è valida per tre anni, fino all'ultimo giorno del mese indicato dopo la dicitura «scadenza fine». Dopo tale data, non ne sarà più possibile l'utilizzo. Per permetterLe di beneficiare di tutti i servizi senza interruzione, la carta sarà rinnovata per tacita riconduzione prima della relativa scadenza. Precauzione da adottare prima di ogni trasferta o viaggio per motivi di lavoro. Verifichi la scadenza della Sua carta. Se necessario, contatti il Servizio Assistenza Corporate al numero (00 39) 06 9974 9001 per ottenere un rinnovo anticipato.

○ La Sua firma

La firma deve essere apposta sul retro della Sua carta nell'apposito spazio. Questa forma di personalizzazione è il primo elemento della Sua sicurezza.

○ Il numero della Sua carta o PAN (Primary Account Number)

Il PAN è il numero di 16 cifre che compare in rilievo sul fronte della carta. Le sarà chiesto in occasione di pagamenti da remoto (via internet, via telefono...) insieme alla data scadenza della Sua carta.

Nota

Per garantire una maggiore sicurezza dei Suoi pagamenti da remoto, l'esercente potrà chiederLe anche le ultime 3 cifre che compaiono sul retro della carta, nel pannello destinato alla firma.

○ Il chip

Il chip della Sua carta protegge e verifica le operazioni bloccandosi se viene digitato per tre volte consecutive un codice errato. Così, come nel caso in cui la carta sia illeggibile (chip danneggiato o altra causa), dovrà mettersi in contatto con il Servizio CORPORATE GOLD richiedendo un nuovo rilascio della carta. Se non ricorda più il Suo PIN, contatti il Servizio CORPORATE GOLD che lo invierà per posta all'indirizzo comunicato in sede di sottoscrizione del contratto.

Se, in seguito a un errore o a un incidente tecnico, la Sua carta venisse trattenuta da uno sportello automatico (ATM), ha a disposizione 48 ore per reclamare la restituzione all'agenzia bancaria di quello stesso ATM. Oltre tale termine, la Sua carta verrà distrutta dai nostri uffici preposti e ne sarà emessa una nuova, con le medesime caratteristiche della precedente. Qualora la carta venisse trattenuta al di fuori degli orari di apertura dell'agenzia, è più prudente bloccarla chiamando il Servizio CORPORATE GOLD, soprattutto nel caso in cui dubiti che sia effettivamente stata trattenuta.

In occasione di pagamenti o prelievi, non si stupisca di eventuali telefonate da parte centro autorizzazioni BNL BNP Paribas. Questa prassi La tutela in caso di smarrimento o di furto della Sua carta e Le garantisce che non abbia superato l'importo massimo stabilito con la Sua società.

○ Il codice One Time Password

Il codice One Time Password (OTP) è il codice destinato a rafforzare la sicurezza dei pagamenti e-commerce, è stato creato in collaborazione con il circuito di pagamento VISA ed utilizzabile su tutti i siti e-commerce che espongono il logo verified by VISA. Al momento del pagamento Le sarà richiesto di inserire il codice OTP ricevuto via SMS al numero di cellulare comunicato in sede di sottoscrizione della carta di credito. Al termine del pagamento riceverà un SMS di conferma.

1. Al costo di una telefonata locale

* Giorno successivo alla data contabilizzazione VISA.



○ L'attivazione della Sua carta

L'attivazione della carta di credito può essere eseguita in una delle seguenti modalità:

- Prelievo contanti: se previsto dalla Sua carta, il primo prelievo contanti determinerà l'attivazione della carta di credito;
- Acquisto POS: il primo acquisto presso POS fisico determinerà l'attivazione della Sua carta di credito;
- Call Center: potrà attivare la carta di credito chiamando il nostro call Center e parlando con un operatore dalle 9.00 alle 18.00, oppure utilizzando il servizio automatico di attivazione della carta di credito a disposizione 24h su 24h 7 giorni su 7.

○ La Sua carta è personale

È intestata a Lei ed eventualmente può recare anche la ragione sociale della Sua azienda e il relativo logo. Se opera sul Suo conto, controlli che quest'ultimo disponga dei fondi necessari alla data di addebito dell'estratto conto.

Nel caso lasci la società, è tenuto a restituire la carta a quest'ultima.

○ Le operazioni

Per le Sue spese all'estero, il tasso di cambio applicato è quello in vigore alla data di elaborazione dell'operazione e non alla data della vendita stessa.

Il costo della carta, le spese legate al blocco in caso di smarrimento o di furto della carta, i nuovi rilasci del PIN, le modifiche dei plafond di pagamento e/o di prelievo, le spedizioni perposta raccomandata, la sostituzione della carta, a dilazione e ai canoni diversi della società sono addebitati dal conto di quest'ultima.

Alcune operazioni di prelievo contanti e pagamento potranno essere soggetto ad una commissione che si aggiunge all'ammontare della spesa. Qualora le operazioni siano addebitate sul Suo conto personale, le spese per insoluti per disponibilità insufficiente sono addebitate sul Suo conto.

L'imposta di bollo sarà addebitata sul conto corrente sul quale sono regolate le transazioni secondo la normativa tempo per tempo vigente.



Consigli di sicurezza

○ Pagamenti e-commerce

Le ricordiamo che per garantire una maggiore sicurezza ai Suoi pagamenti e-commerce è attiva gratuitamente sulla Sua carta la funzionalità Verified by VISA che richiede prima del completamento delle transazioni e-commerce l'inserimento del codice One Time Password. Tale funzionalità può essere disattivata dall'esercente titolare del sito e-commerce per garantire una maggiore fluidità nei pagamenti, che se ne assume la responsabilità in caso di frode. Per garantirLe una maggiore tutela La invitiamo a prestare massima attenzione a questa tipologia di esercenti.

○ Altri pagamenti e prelievi

La invitiamo ad osservare le seguenti regole per incrementare la sicurezza dei Suoi pagamenti:

- non conservi il codice personale (PIN) nello stesso posto della carta di credito;
- all'ATM faccia attenzione nel digitare il codice personale (PIN) al fine di evitare che malintenzionati possano entrarne in possesso;
- presso gli esercenti prediliga le transazioni che prevedono la digitazione del codice personale (PIN).

○ SMS Alert

Se previsto dal suo contratto, attraverso il servizio SMS Alert, riceverà immediata informazione nei seguenti casi:

- attivazione carta;
- superamento dell'80% del plafond mensile;
- blocco carta;
- operazione di acquisto a distanza (internet, mail order; telephone order).

○ In caso di smarrimento o di furto

Blocchi immediatamente la carta contattando il Servizio CORPORATE GOLD, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Telefonate dall'Italia: (00 39) 06 9974 9001
o contatti il centro Visa locale le cui coordinate può trovarLe sul sito www.visa.com.

Nota

Dal momento del blocco, Lei viene sollevato da ogni responsabilità per le operazioni a esso successive.
Per quanto riguarda le operazioni precedenti, la Sua responsabilità è limitata grazie a uno strumento assicurativo introdotto da BNL BNP Paribas per coprire le franchigie normalmente esigibili.
Potrà disporre di una nuova carta entro 5 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della Sua richiesta di blocco.



Una capacità di spesa su misura

○ In caso di utilizzo fraudolento

Le raccomandiamo di contestare, presso il Servizio Reclami di BNL BNP Paribas, ogni operazione non effettuata da Lei, in particolare se si rende conto che il numero della Sua carta è stato utilizzato in modo fraudolento.

In tal caso, BNL BNP Paribas si impegna a rimborsare ogni cliente che si presume in buona fede entro un mese dal ricevimento della Sua dichiarazione.

Per la sua dichiarazione può utilizzare il Modulo-contestazione-transazioni, in allegato (cfr. Allegato 1 Modulo-contestazione-transazioni). Può anticipare tale richiesta via mail agli indirizzi contenuti nel modulo e, nei casi previsti, corredare la richiesta con la denuncia presentata presso le autorità competenti.

Suggerimento

Il Servizio CORPORATE GOLD è a sua disposizione per assisterla con la procedura da attuare in questi casi.

○ Soccorso in caso di emergenza all'estero

In caso di smarrimento o di furto della Sua Carta CORPORATE GOLD all'estero, contattando il Servizio CORPORATE GOLD o il Centro VISA a Lei più vicino, può ricevere:

- una carta sostitutiva provvisoria

Valida al massimo per due mesi, sarà emessa entro le 48 ore successive alla Sua richiesta; i tempi di consegna dipendono dal paese di destinazione. Le sarà comunicato un codice che Le consentirà di ritirarla presso il Centro VISA o di riceverla presso l'indirizzo da Lei comunicato in sede di richiesta carta di emergenza.

- un anticipo di contanti in valuta locale

Può richiedere fino all'equivalente di 1.000 \$ in valuta locale.

○ I plafond di prelievo e di pagamento

La Sua società ha definito con BNL BNP Paribas le possibilità di pagamento e di prelievo associate alla Sua carta. Troverà queste informazioni nella lettera di accompagnamento della Sua carta nonché sugli estratti conto delle operazioni.

I plafond di pagamento e di prelievo possono essere modificati in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente. Qualora gli importi Le sembrino insufficienti o, al contrario, troppo elevati, chiedi alla Sua società di farseli aumentare o ridurre da BNL BNP Paribas. Nel caso in cui la carta di credito regoli sul Suo conto corrente la richiesta di aumento di plafond permanente Lei sarà sottoposto ad una nuova verifica del merito creditizio.

○ Il potere del primo circuito al mondo

Grazie alla Sua Carta CORPORATE GOLD, ha accesso al circuito VISA, la prima rete di aderenti al mondo presente in oltre 200 paesi.

Può così:

- fare acquisti presso più di 44 milioni di esercenti affiliati nel mondo;
- ritirare contanti in oltre un milione di sportelli automatici (ATM) in tutto il mondo;
- fare acquisti e ritirare contanti in oltre 160 valute.

○ La Global Alliance

Un circuito esclusivo riservato ai clienti del Gruppo BNP Paribas. Grazie all'accordo siglato da BNP con 5 delle più grandi banche mondiali, è possibile effettuare prelievi in più di 43.000 ATM nel mondo a commissioni molto vantaggiose:

- Bank of America;
- Barclays;
- Deutsche Bank;
- Scotiabank;
- Westpac.



Il Servizio Corporate GOLD, molto semplicemente

○ Un'assistenza continua

Per rendere i Suoi spostamenti di lavoro i più semplici e piacevoli possibile, i consulenti del Servizio CORPORATE GOLD sono a sua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 al numero (00 39) 06 9974 9001 per qualsiasi domanda di natura amministrativa, informazione o richiesta di soccorso in caso di emergenza:

- blocco della carta in caso di smarrimento, furto o utilizzo fraudolento;
- nuovo rilascio del Suo PIN in caso di dimenticanza;
- comunicazione di un cambio di indirizzo, di stato civile o di IBAN;
- informazioni sulle coperture assicurative e l'assistenza legate alla Sua carta;
- assistenza in caso di rifiuto della carta;
- soccorso in caso di necessità di contanti all'estero;
- richiesta carta di emergenza;
- comunicazione dei Suoi plafond di pagamento e prelievo;

Nei giorni festivi e nell'orario non lavorativo il servizio CORPORATE GOLD è a sua disposizione per le sole attività di:

- blocco della carta in caso di smarrimento, furto o utilizzo fraudolento;
- soccorso in caso di necessità di contanti all'estero;
- richiesta carta di emergenza.

Il Servizio CORPORATE GOLD le garantisce una soluzione rapida a qualsiasi problema urgente che possa intralciare le Sue attività.

○ Servizi esclusivi per facilitare i suoi spostamenti di lavoro

Il Servizio CORPORATE GOLD mette a sua disposizione un team dedicato di consulenti per:

- prenotare ristoranti, hotel o eventi;
- consigliarle i ristoranti o gli hotel migliori del luogo di destinazione;
- fornirle informazioni sugli spettacoli o altri divertimenti;
- consegnare fiori o regali;
- proporle servizi di interpretariato o traduzione;
- ecc...

Non esiti a contattare il Servizio CORPORATE GOLD, a sua disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, chiamando il numero (00 39) 9974 9001.

○ I servizi alberghieri

Per farle risparmiare tempo, può usufruire dei servizi di prenotazione e partenza rapida offerti dalla carta.

- Prenotazione garantita

È sufficiente che comunichi il Suo numero di carta perché l'albergo si impegni a riservarLe la camera che ha prenotato fino al giorno successivo al giorno di arrivo previsto.

Se non potrà usufruire del soggiorno, non dimentichi di annullare la Sua prenotazione entro le ore 18:00 per evitare che Le sia fatturato il pernottamento.

- Partenza rapida

Al Suo arrivo in albergo, il receptionist «striscerà» la Sua carta e Lei sottoscriverà l'autorizzazione ad addebitare l'importo del Suo conto che le sarà inviato per posta. Eviterà così ogni attesa alla cassa al momento della partenza.



Procedure semplici per controllare le spese

○ Il sito internet Corporate Cards

Grazie al sito Corporate Cards www.corporatecards.bnl.bnpparibas.com, ha accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a uno spazio personalizzato e sicuro che Le permette di controllare le Sue spese e preparare le Sue note spese dove e quando lo desidera.

In questo spazio a Lei riservato, potrà consultare:

- le operazioni in corso per prevedere la gestione della liquidità;
- lo storico delle operazioni effettuate negli ultimi 12 mesi e scaricabile in formato Excel;
- gli estratti conto delle operazioni, consultabili e stampabili in formato nota spesa, relativi agli ultimi 12 mesi.

Può registrarsi direttamente al sito www.corporatecards.bnl.bnpparibas.com. Clicchi su «Iscriversi al sito», riempra il modulo on line e confermi. Riceverà la password per posta. Qualora non dovesse ricevere la password potrà richiedere il reset dell'utenza al SERVICE CORPORATE GOLD.

○ Gli estratti conto

Le Sue operazioni sono addebitate alla data convenuta con la Sua società. A prescindere da quale sia il conto sul quale vengono addebitate, riceverà mensilmente un estratto conto sotto forma di nota spese composto da due parti:

- la prima parte dell'estratto conto reca su unico documento il dettaglio delle operazioni di pagamento e di prelievo raggruppate in base alla natura delle spese;
- la seconda parte dell'estratto conto prevede degli specifici riquadri per consentirLe di indicare eventuali informazioni supplementari: spese non saldate con la Sua carta, rimborsi chilometrici, ecc..

Questo estratto conto Le permetterà di elaborare facilmente la Sua nota spese.

Un livello di assicurazione e assistenza che non ha eguali

Durante i suoi spostamenti di lavoro potrà usufruire di una protezione estesa. In qualità di possessore di Carta CORPORATE GOLD, disporrà di:

- assicurazioni durante i suoi spostamenti professionali;
- garanzia in caso di smarrimento o furto della carta;
- assistenza durante i viaggi e in caso di incidente.

Qualora il Suo viaggio professionale sia stato pagato con la Sua carta CORPORATE GOLD potrà beneficiare delle garanzie assicurative a Lei riservate.

Durante le trasferte, siano esse state pagate con la Sua Carta CORPORATE GOLD, oppure no, potrà, inoltre, usufruire dei servizi di assistenza a Lei dedicati.

Per maggiori informazioni sulle garanzie assicurative e l'assistenza, si veda la nota di cui alla presente brochure.



Prospetto Polizza

DEFINIZIONI	18	Condizioni d'applicazione della garanzia	53
TERRITORIALITÀ DELLA POLIZZA	23	Giustificativi richiesti per fruire delle prestazioni	54
TABELLA DEGLI INDENNIZZI CON RELATIVE FRANCHIGIE	24	Prestazioni d'assistenza	54
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	26	Ambito del nostro intervento d'assistenza	63
LE GARANZIE DELLA POLIZZA	27	Circostanze eccezionali	64
Annullamento	27	Ambito giuridico	64
Assicurazione bagagli	29	Tabella riassuntiva delle prestazioni d'assistenza	66
Interruzione del soggiorno	31		
Responsabilità civile all'estero vita privata	33		
Infortunio	35		
Ritardo dell'aereo o del treno	36		
Riscatto della franchigia del veicolo noleggiato	37		
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	39		
Cosa fare per attivare le garanzie: annullamento, assicurazione bagagli, ritardo aereo o treno, riscatto franchigia veicolo noleggiato	39		
Cosa fare in caso di interruzione del soggiorno	41		
Cosa fare in caso di sinistro responsabilità civile	41		
Cosa fare in caso di infortunio	41		
DISPOSIZIONI GENERALI	43		
POLIZZA «UTILIZZO FRAUDOLENTO»	48		
Disposizioni della garanzia	48		
Portata e limiti della garanzia	49		
ASSISTENZA	52		
Regole da osservare per richiedere l'assistenza	52		
Oggetto della polizza assistenza	52		
Informazioni all'assicurato	52		
Definizioni	53		

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI

Polizza collettiva n° QA5-QA6 sottoscritta da BNL S.P.A. con l'assicuratore:

Europ Assistance, Entreprise, azienda governata dal Codice delle Assicurazioni francese, Società anonima con capitale 35 402 786 €, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre con il n°451 366 405, con sede sociale 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, agente anche a nome e per conto della propria filiale irlandese, avente quale denominazione commerciale EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH, con sede principale 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8, Irlanda, registrata presso il Registro delle Imprese irlandese con il N° 907089.

Importante: si precisa che la copertura assicurativa è limitata alle garanzie e ai massimali previsti dalla Carta VISA CORPORATE GOLD, qualunque sia il mezzo di pagamento utilizzato dalla vostra azienda.

Leggere attentamente il Prospetto, in quanto precisa i vostri diritti e obblighi, rispondendo anche ai quesiti più frequenti.

L'assicurazione si riserva il diritto di richiedere tutti i giustificativi utili nell'ambito di una richiesta di indennizzo.

Assicuratore:

Le prestazioni fornite nell'ambito della presente polizza sono state sottoscritte presso Europ Assistance, Entreprise, azienda governata dal Codice delle Assicurazioni francese, Società anonima con capitale 35 402 786 €, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre con il n°451 366 405, con sede sociale 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, agente anche a nome e per conto della propria filiale irlandese, avente quale denominazione commerciale EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH, con sede principale 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8, Irlanda, registrata presso il Registro delle Imprese irlandese con il N° 907089.

In seguito denominata "Europ Assistance" o "l'Assicuratore".

Le presenti Condizioni Generali sono state sottoscritte tramite SPB, società per azioni semplificata d'intermediazione assicurativa, con capitale 1.000.000 €, e con sede sociale 71 Quai Colbert - 76600 Le Havre, iscritta al Registro delle Imprese di Le Havre con il n° 305 109 779 e all'ORIAS (www.orias.fr) con il n° 07 002 642, e sottoposta al controllo dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

Europ Assistance delega a SPB la gestione dei sinistri assicurati.

Le garanzie della polizza, tranne quelle relative all'assistenza, sono disciplinate dal Codice delle Assicurazioni.

Le garanzie della polizza sono illustrate nel presente Prospetto.

Le garanzie si applicano ai viaggi di lavoro con percorrenza superiore a 100 km, dal vostro domicilio o luogo di lavoro abituale, in un lasso di tempo limitato ai primi 180 giorni consecutivi e con relativi costi addebitati alla Carta CORPORATE GOLD Assicurata o alla vostra azienda.



Definizioni

Alcuni termini ricorrono frequentemente nelle nostre polizze assicurative. Per evitare fraintendimenti, indichiamo qui di seguito il significato da noi attribuito.

DEFINIZIONE DEI SOGGETTI DELLA POLIZZA

CONTRAENTE: la persona giuridica che ha sottoscritto il contratto Carta CORPORATE GOLD.

ASSICURATO: il titolare della Carta Assicurata, designato nel presente prospetto informativo con «voi».

CARTA ASSICURATA: Carta VISA CORPORATE GOLD che può funzionare sul:

- *conto della persona giuridica con cui avete stipulato il contratto di lavoro;*
- *conto personale aperto presso l'istituto bancario che ha emesso la Carta Assicurata;*
- *conto personale aperto presso un istituto bancario diverso da quello che ha emesso la Carta Assicurata.*

NOI: EUROP ASSISTANCE, ossia l'assicurazione che rilascia le garanzie assicurative abbinate alla vostra carta di credito.

EUROP ASSISTANCE: il prestatore di servizi organizzato da EUROP ASSISTANCE, azienda governata dal Codice delle Assicurazioni francese, Società anonima con capitale 35.402.786€, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre con il n°451 366 405, con sede sociale 1, promenade de la Bonnette,

92230 Gennevilliers, agente anche a nome e per conto della propria filiale irlandese, avente quale denominazione commerciale EUROP ASSISTANCE SA IRISH BRANCH, con sede principale 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8, Irlanda, registrata presso il Registro delle Imprese irlandese con il N° 907089.

VIAGGIO ASSICURATO: qualsiasi viaggio di lavoro con percorrenza superiore a 100 km dal vostro domicilio o luogo di lavoro abituale, in un lasso di tempo limitato ai primi 180 giorni consecutivi e con relativi costi addebitati alla Carta CORPORATE Assicurata o alla vostra azienda. La prova del pagamento tramite la carta può essere:

- *la firma sullo scontrino emesso;*
- *la digitazione del codice segreto sul POS;*
- *la comunicazione del numero della Carta Assicurata, con debita registrazione scritta o informatica (Internet o altra forma di commercio elettronico) e data della transazione attribuita dal fornitore del servizio (Compagnia Aerea, agenzia di viaggio, ecc.).*

Quando denunciate un Sinistro, ci riserviamo il diritto di chiedervi qualsiasi giustificativo relativo al pagamento tramite la Carta Assicurata e alla natura professionale del viaggio.

VOI: la o le persone assicurate.

DEFINIZIONE DEI TERMINI ASSICURATIVI

INFORTUNIO/INCIDENTE: qualsiasi evento improvviso, imprevisto e d'origine esterna alla vittima o alla cosa danneggiata, che costituisce la causa del danno o delle lesioni.

ESTERO: ogni paese che non sia la Italia.

EUROPA: Unione Europea (comprese le seguenti collettività territoriali d'oltremare: Guadalupe, Guyana, Martinicca e Isola della Riunione), Liechtenstein, Principati di Monaco e d'Andorra, San Marino, Svizzera, Vaticano.

FRANCHIGIA: quota del danno provocato dal sinistro non indennizzata, che rimane a vostro carico. Gli importi della franchigia riferiti ad ogni garanzia sono precisati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle franchigie.

MASSIMALE PER SINISTRO: importo massimo d'indennizzo versato per un dato sinistro, qualunque sia il numero di assicurati della polizza.

ORGANISMO ABILITATO: agenzie di viaggio, vettori, associazioni, comitati aziendali.

PRESCRIZIONE: periodo trascorso il quale non si possono più presentare denunce o reclami.

SINISTRO: qualsiasi evento che provochi danni materiali o lesioni corporali e comporti il versamento degli indennizzi previsti dalla polizza sottoscritta. L'insieme dei danni provocati da un'unica causa iniziale, rappresenta un solo ed unico sinistro.

SURROGAZIONE: azione mediante la quale subentriamo nei vostri diritti, con facoltà di agire legalmente contro l'eventuale responsabile dei danni da voi

subiti, al fine di ottenere il risarcimento delle somme che avremo provveduto a versarvi a titolo d'indennizzo a seguito di un sinistro.

TERZO: qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione:

- *dell'assicurato;*
- *dei membri della sua famiglia;*
- *dei compagni di viaggio;*
- *dei vostri collaboratori, dipendenti o meno, nell'esercizio delle loro funzioni.*

VEICOLO NOLEGGIATO: qualsiasi mezzo motorizzato con quattro ruote e targa, per il quale venga stipulato un contratto di noleggio presso un noleggiatore ufficiale, con costo pagato tramite la Carta Assicurata o dalla vostra azienda.

A TITOLO DELLA GARANZIA «ANNULLAMENTO»:

CATASTROFE NATURALE: evento provocato da causa naturale di intensità superiore al normale.

SPESE AMMINISTRATIVE: spese addebitate all'atto della prenotazione del viaggio dall'organismo o dall'intermediario abilitato, corrispondenti ai costi di preparazione del viaggio.

INVALIDITÀ TEMPORANEA: perdita limitata nel tempo delle capacità funzionali di una persona, alla data di annullamento del viaggio, che implica la cessazione di qualsiasi attività, compresa lavorativa, constatata e prescritta da un medico, nonché l'assunzione di medicinali.

A TITOLO DELLA GARANZIA «ASSICURAZIONE BAGAGLI»:

INFORTUNIO: qualsiasi evento improv-



viso, imprevisto e d'origine esterna alla vittima o alla cosa danneggiata, che costituisce la causa del danno o delle lesioni.

LESIONE CORPORALE: qualsiasi offesa corporale non intenzionale, provocata dall'azione improvvisa di una causa esterna.

INFORTUNIO GRAVE: qualsiasi lesione, temporanea o definitiva, che mette in pericolo la vostra incolumità fisica e implica la cessazione di qualsiasi attività lavorativa o di altra natura, l'intervento di un medico e/o il ricovero ospedaliero.

BENI DI PRIMA NECESSITÀ: capi d'abbigliamento e articoli per l'igiene personale che permettono di far fronte, temporaneamente, all'indisponibilità dei vostri effetti personali.

OGGETTI DI VALORE: sono considerati oggetti di valore, i gioielli, gli oggetti in metallo prezioso, le pietre preziose, le perle, gli orologi, le pellicce, i fucili da caccia, gli apparecchi fotografici, cinematografici, informatici e di telefonia mobile, gli apparecchi di registrazione e riproduzione del suono, delle immagini e i relativi accessori, nonché gli oggetti non d'abbigliamento, con valore unitario superiore a 500€.

VEVETUSTÀ: perdita di valore di un bene, constatata il giorno del sinistro, causata dall'usura, dall'uso o dalle condizioni di manutenzione. Valore calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di acquisto e la data del Sinistro:

- tempo inferiore o pari a 1 anno: 100% del valore d'acquisto;
- tempo compreso tra 1 anno e 2 anni: 75% del valore d'acquisto;
- tempo compreso tra 2 e 3 anni: 65% del valore d'acquisto, con riduzione del

10% per ogni anno supplementare oltre i 3 anni.

A TITOLO DELLA GARANZIA «RESPONSABILITÀ CIVILE»

INFORTUNIO: qualsiasi evento imprevisto, imprevisto e d'origine esterna alla vittima o alla cosa danneggiata, che costituisce la causa del danno o delle lesioni.

AVENTE DIRITTO: persona che beneficia delle prestazioni e degli indennizzi previsti dalla polizza, non a titolo personale ma grazie al legame esistente con l'assicurato.

LESIONI FISICHE: qualsiasi lesione corporale (che provochi ferite o cause la morte) subita involontariamente da una persona.

DANNI IMMATERIALI CONSEQUENTI: ogni perdita pecuniaria risultante dal mancato godimento di un diritto, dall'interruzione di un servizio reso da una cosa o una persona, lucro cessante come conseguenza diretta o indiretta di un danno materiale o di lesioni corporali.

DANNI MATERIALI: qualsiasi deterioramento o distruzione accidentale di un bene, cui sono equiparate anche le lesioni subite da un animale domestico.

RESPONSABILITÀ CIVILE: obbligo di risarcire i danni provocati ad un terzo direttamente o indirettamente (persone sotto la responsabilità dell'assicurato e/o da cose di cui si ha la custodia).

A TITOLO DELLA GARANZIA INFORTUNIO:

INFORTUNIO ASSICURATO: infortunio da voi subito nel corso di un Viaggio

Assicurato come passeggero di un Mezzo di Trasporto Pubblico il cui documento di viaggio sia stato acquistato tramite la Carta Assicurata.

Sono coperti anche gli Infortuni che si verificano durante il tragitto diretto per recarsi all'aeroporto, alla stazione o al terminal ovvero per rientrare al vostro domicilio, dal luogo di lavoro abituale o dal luogo di soggiorno e inversamente:

- come passeggero dei Mezzi di Trasporto Pubblici;
- come passeggero o alla guida di un Veicolo privato;
- come passeggero o alla guida di un Veicolo noleggiato, purché il noleggio sia stato pagato con la Carta Assicurata o dalla vostra azienda.

INCIDENTE SUL PERCORSO: qualsiasi Incidente verificatosi durante un viaggio di lavoro, senza tener conto della franchigia chilometrica, da voi subito come passeggero di un Mezzo di Trasporto Pubblico, il cui documento di viaggio sia stato acquistato tramite la Carta Assicurata o dalla vostra azienda.

AUTORITÀ MEDICA RICONOSCIUTA: qualsiasi persona in possesso della laurea in medicina legalmente riconosciuta nel paese in cui esercita abitualmente la professione medica.

AVENTE DIRITTO: persona che beneficia delle prestazioni e degli indennizzi previsti dalla polizza, non a titolo personale ma grazie al legame esistente con l'Assicurato. Tranne ove diversamente previsto dal contratto assicurativo stipulato con EUROP ASSISTANCE, gli aventi diritto sono unicamente il o i beneficiari designati e, in mancanza, il coniuge, i figli o gli eredi dell'Assicurato.

TABELLA D'INVALIDITÀ DEGLI INTORTUNI SUL LAVORO: tabella che stabilisce la percentuale d'invalidità conseguente ad un infortunio sul lavoro, allegata al Codice della previdenza sociale (articolo R 434-35).

CONSOLIDAMENTO: constatazione effettuata da un medico che stabilisce, in un dato momento e con certezza, le conseguenze definitive di un infortunio o di una malattia.

INVALIDITÀ PERMANENTE: perdita definitiva, parziale o totale, delle capacità funzionali di una persona, espressa in percentuale in base alla tabella «infortuni sul lavoro» e confermata da una visita medica.

MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICO: mezzo di trasporto commerciale (terrestre, marittimo, fluviale o aereo) autorizzato ad effettuare un servizio a pagamento di trasporto passeggeri.

SOGLIA D'INTERVENTO: percentuale minima d'invalidità parziale permanente che dà diritto all'assicurato di ricevere il relativo indennizzo.

A TITOLO DELLA GARANZIA «RITARDO AEREO O TRENO»:

RTARDO DELL' AEREO: differenza tra l'orario di partenza indicato sul biglietto o sul modulo di prenotazione del viaggio e l'ora effettiva in cui l'aereo inizia le manovre di decollo, che eccede le cause o le possibilità di modifica dell'orario attribuite all'organizzatore o all'agenzia di viaggio in base alla Condizioni Generali di vendita.

RTARDO DEL TRENO: differenza tra l'orario d'arrivo indicato sul biglietto del treno e l'ora effettiva in cui il treno arriva in stazione.



CONFERMA DEL VOLO: formalità richiesta dall'organizzatore del viaggio, con le modalità previste dalle condizioni di vendita, che consente di confermare l'acquisto del biglietto e la prenotazione dei posti.

SOGGIE D'INTERVENTO: numero di ore di ritardo, indicato nella tabella degli indennizzi e delle franchigie, che determinano il diritto a ricevere gli indennizzi «Ritardo dell'aereo o del treno».

VOLO DI LINEA: volo programmato effettuato da un aereo commerciale, a orari precisi e con frequenze conformi a quelle pubblicate dall'«Official Airlines Guide».

VOLO «CHARTER»: volo affittato da un'agenzia turistica, nell'ambito di un servizio non regolare.

A TITOLO DELLA GARANZIA «RISCATTO FRANCHIGIA VEICOLO NOLEGGIATO»

FRANCHIGIA: quota del danno provocato dal sinistro a vostro carico in base al contratto di noleggio, se non avete sottoscritto la garanzia «Riscatto franchigia» proposta dal noleggiatore.

VEICOLO: mezzo a motore con peso totale a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, esclusivamente destinato al noleggio per il trasporto di viaggiatori e merci.

Territorialità della polizza

	Viaggi di lavoro > 100 km dal domicilio o luogo di lavoro		Viaggi di lavoro < 100 km dal domicilio o luogo di lavoro	
	Spostamento		Spostamento	
	Nel paese di residenza	All'estero	Nel paese di residenza	All'estero
Decesso / Invalidità				
<i>Infortunio Assicurato</i>	Sì	Sì	No	No
<i>Incidente sul percorso</i>	Sì	Sì	Sì	Sì
<i>Incidente con un veicolo noleggiato</i>	Sì	Sì	No	No
Ritardo dei mezzi di trasporto	Sì	Sì	No	No
Ritardo bagagli	Sì	Sì	No	No
Smarrimento, furto, danneggiamento dei bagagli	Sì	Sì	No	No
Responsabilità civile e assistenza legale all'estero	No	Sì	No	No
Veicolo noleggiato	Sì	Sì	No	No
Modifica o annullamento viaggio	Sì	Sì	No	No
Interruzione viaggio	Sì	Sì	No	No



Tabella degli indennizzi con relative franchigie

Garanzie	Indennizzi e massimali	Franchigie o soglie d'intervento
Annullamento		
Alla sopravvenienza di uno dei sinistri previsti dalla polizza	Rimborso delle penali d'annullamento previste dalle Condizioni Generali di vendita, a concorrenza di: 5.000 € per assicurato	Non prevista
Assicurazione bagaglio		
Smarrimento e/o danneggiamento involontario dei bagagli, compresi gli oggetti ed effetti personali che contengono	Indennizzo pari al valore di riacquisto, con deduzione della vetustà. Massimali: 2.000 € per Assicurato e per sinistro. Il massimale della garanzia «Assicurazione bagagli», compreso il «Furto di oggetti di valore» e il «Ritardo consegna bagagli nel luogo di soggiorno» è di 2.000 € per assicurato.	Non prevista
Furto di oggetti di valore	Massimale di 250 € per oggetto di valore.	
Ritardo nella consegna dei bagagli nel luogo di soggiorno	Rimborso dell'acquisto dei beni di prima necessità, per assicurato e sinistro a concorrenza del massimale di 1.000 € .	
Interruzione del soggiorno		
Quando il soggiorno deve essere interrotto per una delle cause previste dalle Condizioni Generali:	Versamento di un indennizzo proporzionale al numero di giorni di vacanza saltati (non compreso il trasporto) e con i seguenti massimali: - per assicurato: 5.000 €	Non prevista

Garanzie	Indennizzi e massimali	Franchigie o soglie d'intervento
Responsabilità civile all'estero		
Lesioni corporali e danni morali conseguenti	Massimale per sinistro: 1.600.000,00 €	Non prevista
Danni materiali e immateriali conseguenti	Massimale per sinistro: 45.000,00 €	
Cumulativo: lesioni corporali, danni materiali e immateriali conseguenti	Massimale per evento: 1.600.000,00 €	
Garanzia infortunio		
Capitale liquidato in caso di decesso o Invalidità Permanente Totale causa infortunio	- in caso d' <i>infortunio Assicurato</i> : 350.000 € - in caso d' <i>incidente durante il tragitto</i> : 46.000 € - in caso d' <i>incidente durante un Viaggio Assicurato a bordo di un Veicolo noleggiato</i> : 46.000 €	Non prevista
Capitale liquidato in caso d'invalidità Permanente Parziale	- in caso d' <i>infortunio Assicurato</i> : 175.000 € - in caso d' <i>incidente durante il tragitto</i> : 23.000 € - in caso d' <i>incidente durante un Viaggio Assicurato a bordo di un Veicolo noleggiato</i> : 23.000 €	
Ritardo aereo o treno		
Ritardo dell'Aereo o del Treno rispetto all'orario indicato sul biglietto	Rimborso dei pasti, delle consumazioni, delle spese di trasporto e della prima notte all'hotel, con i seguenti massimali: - per assicurato e per sinistro: 500 €	Soglia d'intervento: - ritardo in partenza superiore a 4 ore per gli aerei di un volo di linea, e superiore a 6 ore per un volo charter - ritardo all'arrivo superiore a 2 ore per i treni
Riscatto franchigia veicolo noleggiato		
Riscatto della franchigia del veicolo noleggiato	A concorrenza, per periodo assicurativo, del valore venale del veicolo	Non prevista



Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Oltre alle esclusioni specifiche ad ogni tipo di garanzia, gli altri casi non assicurati, comuni a tutte le garanzie, sono i seguenti:

1. guerra civile o con un altro paese, sommosse, disordini, scioperi, sequestro di ostaggi, uso di armi;
2. partecipazione volontaria ad attività rischiose, ad azioni delittuose o risse, tranne in caso di legittima difesa;
3. tutte le conseguenze delle esplosioni nucleari o causate da qualsiasi tipo di irraggiamento ionizzante;
4. azioni intenzionali e colpose, compreso il suicidio o il tentativo di suicidio;
5. consumo di alcol, droga e sostanze stupefacenti indicate nel Prontuario Sanitario, tranne se prescritte da un medico;
6. eventi di cui sia responsabile l'organizzatore del viaggio, ai sensi dei titoli VI e VII della legge n° 92-645 del 13 luglio 1992 in materia d'esercizio dell'attività di organizzazione e vendita di viaggi, ovvero la società di trasporto, in particolare in caso di sicurezza aerea e/o di surbooking.

Le garanzie della polizza

ANNULLAMENTO

■ 1. GARANZIE

Quando annullate una prenotazione, l'organismo o l'intermediario abilitato ha facoltà di addebitarvi una parte o anche la totalità del costo delle prestazioni, applicando le penali di annullamento che aumentano con l'approssimarsi della data della partenza. Le suddette penali sono calcolate in base alle aliquote precisate nelle Condizioni Generali di vendita del viaggio.

Noi rimborsiamo le penali addebitate, meno la franchigia, il cui ammontare è indicato nella tabella delle garanzie e delle franchigie.

■ 2. I CASI COPERTI DALLA GARANZIA ANNULLAMENTO

L'annullamento, comunicato prima della data della partenza, deve essere motivato dalla sopravvenienza, successiva alla data di stipula della polizza, di uno dei seguenti casi che vi impediscono di partecipare al viaggio.

2.1. Invalidità temporanea o definitiva di:

- voi stessi ovvero di: coniuge o convivente, ascendenti o discendenti vostri o del coniuge o convivente;
- fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, suocero, suoceri, tutori legali e persone sotto la vostra tutela;
- sostituto professionale, designato all'atto della sottoscrizione della

presente polizza;

- un altro membro della vostra famiglia;
- a condizione che sia stato ricoverato in ospedale per più di 48 ore, direttamente causata da:
 - malattia o incidente,
 - complicanze della gravidanza fino alla ventottesima settimana.

La prova dei casi di Invalidità Temporanea o definitiva previsti dalla polizza è a carico dell'assicurato. Se non siete in grado di fornire la prova dell'invalidità temporanea o definitiva dei soggetti summenzionati, intervenuta prima dell'annullamento del viaggio, possiamo respingere la Vostra richiesta d'indennizzo.

2.2. Decesso di:

- voi stessi ovvero di: coniuge o convivente, ascendenti o discendenti vostri o del coniuge o convivente;
- fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore, suocero, suoceri, tutori legali e persone sotto la vostra tutela;
- sostituto professionale, designato all'atto della sottoscrizione della presente polizza;
- un altro membro della vostra famiglia.

2.3. Danni materiali gravi provocati da:

- furto;
- incendio;
- inondazione;
- evento climatico,



che rendano indispensabile la vostra presenza, il giorno della partenza, sul luogo in cui si sono verificati, per ragioni di sicurezza o per occuparvi delle pratiche amministrative, a condizione che tali danni interessino oltre il 50% della superficie:

- della vostra abitazione o residenza secondaria;
- dei locali in cui esercitate la vostra professione, se siete: artigiani, commercianti, dirigenti d'impresa o professionisti.

2.4. Licenziamento per ragioni economiche, a condizione che la procedura non fosse già avviata prima della stipula della presente polizza.

2.5. Trasferimento professionale, non per ragioni disciplinari, imposto dal datore di lavoro, che vi obblighi a traslocare durante il periodo in cui si svolge il viaggio o negli 8 giorni precedenti e all'ulteriore condizione che la decisione di trasferimento non fosse già nota all'atto della sottoscrizione della presente polizza.

2.6. L'annullamento, per una delle ragioni summenzionate (articoli da 2.1. a 2.5), da parte di una o più persone che dovevano viaggiare assieme a voi e hanno sottoscritto la polizza annullamento, se tale rinuncia ha come conseguenza di costringervi a viaggiare da solo o in due. Tuttavia per le persone che fanno parte dello stesso nucleo familiare, la garanzia annullamento viaggio è automaticamente estesa a tutte le persone che hanno stipulato la polizza.

Importante:

Relativamente alla locazione, la copertura assicurativa è accordata a

condizione che la locazione sia stata integralmente pagata.

L'insieme delle prestazioni turistiche, complementari o successive, coperte dalla presente polizza, costituisce un solo e unico viaggio, con data di partenza unica corrispondente a quella menzionata dall'organismo o dall'intermediario abilitato che organizza il viaggio, che segna l'inizio delle prestazioni coperte dalla garanzia annullamento.

■ 3. INDENNIZZO

Vi rimborsiamo, in base ai massimali indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie, le penali d'annullamento previste nelle Condizioni Generali di vendita dell'organismo o dell'intermediario abilitato che organizza il viaggio.

Le penali d'annullamento addebitate sono rimborsate in base ai massimali per persona e per sinistro indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie.

Per quanto riguarda i pacchetti viaggio, le Spese per i servizi sono rimborsabili, alle stesse condizioni, se sono comprese nell'importo assicurato, dichiarato alla stipula della presente polizza.

Relativamente al volo secco, le Spese per i servizi sono integralmente rimborsate se sono comprese nell'importo assicurato, dichiarato alla stipula della presente polizza.

Non sono rimborsate le spese accessorie, quelle che non rientrano nelle spese per i servizi, nonché il premio versato per la sottoscrizione della presente polizza.

L'indennizzo non può comunque eccedere le penali applicate dall'organismo

o intermediario abilitato in giorno in cui viene informato dell'annullamento a causa dell'evento coperto dalla garanzia.

■ 4. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, gli altri casi non assicurati sono i seguenti:

4.1. malattie o infortuni già diagnosticati o curati e le eventuali ricadute, peggioramenti della malattia e i ricoveri ospedalieri intervenuti tra la data della prenotazione e la sottoscrizione della presente polizza;

4.2. le patologie non definitivamente guarite, diagnosticate o curate nei 30 giorni precedenti la prenotazione del viaggio;

4.3. la gravidanza e/o le sue complicanze, oltre la 28a settimana;

4.4. la mancata presentazione per qualunque ragione, di uno dei documenti necessari per effettuare il Viaggio Garantito, quali: il passaporto, il visto, i biglietti, il certificato di vaccinazione;

4.5. i fatti, di qualsiasi natura, attribuibili al vettore o all'organizzatore;

4.6. l'astenia, le crisi d'ansia o le nevrosi, gli stati emotivi consci o inconsci, di qualsiasi origine, che non abbiano provocato un ricovero ospedaliero di almeno 3 giorni;

4.7. le conseguenze dell'uso di droghe o farmaci non prescritti dal medico;

4.8. gli incidenti verificatisi durante le prove, le corse o le competizioni motoristiche;

4.9. gli incidenti provocati dall'uso di aerei (tranne gli aeromobili destinati al trasporto di passeggeri);

4.10. le tasse d'aeroporto.

ASSICURAZIONE BAGAGLI

■ 5. GARANZIE

1.1. Smarrimento e/o danneggiamento involontario dei bagagli, compresi gli oggetti ed effetti personali che tengono

La garanzia copre, a concorrenza dei massimali indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie, lo smarrimento e/o il danneggiamento involontario dei bagagli, compresi gli oggetti ed effetti personali trasportati al momento della partenza o acquistati durante il viaggio. Sono sinistri assicurati:

- *danneggiamento totale o parziale;*
- *smarrimento durante le operazioni di imbarco, trasbordo o smistamento da parte del vettore, a condizione che i bagagli, gli oggetti ed effetti personali trasportati o acquistati durante il viaggio siano stati affidati al medesimo;*
- *furto.*

Casi particolari:

- *danneggiamento di apparecchi fotografici e cinematografici: rimborsiamo i danni subiti dagli apparecchi fotografici e cinematografici nel corso di un'incidente subito dall'assicurato;*
- *furto all'interno di un Veicolo.*

In caso di effrazione, intervenuta tra le 7:00 e le 22:00 (ora locale), rimborsiamo il furto degli oggetti lasciati in auto al riparo di sguardi indiscreti (ad esempio, nel bagagliaio).

La Vettura non deve essere una de-



cappottabile, inoltre le parti apribili (finestrini, tetto apribile) devono essere chiuse a chiave.

L'assicurato deve fornire la prova dell'effrazione subita dal Veicolo, nonché dell'ora in cui si è stata commessa.

1.2. Ritardo nella consegna dei bagagli nel luogo di soggiorno

In caso di ritardo superiore a 24 ore nella consegna dei bagagli nel luogo di soggiorno, vi rimborsiamo l'acquisto dei beni di prima necessità, dietro presentazione dei giustificativi di spesa e a concorrenza dei massimali indicati nella tabella degli indennizzi e delle Franchigie.

■ 6. CALCOLO DELL'INDENNIZZO E DEI DANNI SUBITI

2.1. Massimali

- *Smarritamento e/o danneggiamento involontario dei bagagli, compresi gli oggetti ed effetti personali che contengono. Viene versato un indennizzo pari al danno subito, a concorrenza del massimale per assicurato indicato nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie e per ognuno dei Sinistri verificatisi nel corso del periodo assicurativo.*
- *Ritardo nella consegna dei bagagli nel luogo di soggiorno. In caso di ritardo nella consegna dei bagagli nel luogo di soggiorno, vi rimborsiamo l'acquisto dei beni di prima necessità a concorrenza del massimale indicato nella tabella degli indennizzi e delle Franchigie. Questo indennizzo non è cumulativo con la garanzia «Smarritamento e/o danneggiamento involontario dei bagagli, compresi gli oggetti ed effetti personali che contengono».*

In caso di applicabilità simultanea delle due garanzie ad uno stesso sinistro, l'indennizzo versato per il ritardo nella consegna dei bagagli nel luogo di soggiorno viene dedotto dalla somme residue da versare a titolo della garanzia «Smarritamento e/o danneggiamento involontario dei bagagli, compresi gli oggetti ed effetti personali che contengono».

2.2. Calcolo dell'indennizzo

L'indennizzo viene calcolato in base al costo di riacquisto di oggetti analoghi con deduzione della vetustà e applicando il massimale indicato nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie.

Il suddetto indennizzo viene calcolato mediante stima non peritale e non può mai eccedere il danno subito, né tenere conto dei danni indiretti.

Rinunciamo all'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo L. 121-5 del Codice delle assicurazioni.

Valore calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di acquisto del Bagaglio e la data del Sinistro:

- *tempo inferiore o pari a 1 anno: 100% del valore d'acquisto;*
- *tempo compreso tra 1 anno e 2 anni: 75% del valore d'acquisto;*
- *tempo compreso tra 2 e 3 anni: 65% del valore d'acquisto, con riduzione del 10% per ogni anno supplementare oltre i 3 anni.*

■ 7. RITROVAMENTO DEGLI OGGETTI RUBATI O SMARRITI

Qualora ritrovate gli oggetti rubati o smarriti, dovete avvisarci tramite lettera raccomandata, subito dopo aver ricevuto comunicazione del ritrovamento:

- *se non avete ancora ricevuto l'indennizzo, riprendete possesso degli oggetti e se la garanzia non è scaduta, venite rimborsati solo in relazione agli eventuali danni subiti dagli oggetti o al valore delle parti mancanti dei medesimi;*
- *se avete già ricevuto l'indennizzo, avete la possibilità di cedere all'assicurazione la proprietà degli oggetti ritrovati o di riprenderli dopo aver restituito l'indennizzo ricevuto, previa deduzione degli eventuali danni subiti dagli oggetti o del valore delle parti mancanti dei medesimi. Tuttavia, se non chiedete di rientrare in possesso degli oggetti entro 15 giorni dalla data in cui vi è stato comunicato il loro ritrovamento, riterremo implicitamente che avete deciso di cederli all'assicurazione.*

■ 8. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, gli altri casi non assicurati sono i seguenti:

- 4.1. **tutti i tipi di protesi e apparecchi sanitari, occhiali, lenti a contatto, documenti personali e d'identità, documenti commerciali, documenti amministrativi, documenti di lavoro, campioni, qualsiasi documento di viaggio, «voucher» e ogni mezzo di pagamento;**
- 4.2. **la rottura o il danneggiamento dovuto alla normale usura, alla vetustà, ai difetti dell'oggetto. I danni causati da tarpe o parassiti o dal tipo di lavaggio ovvero dalle condizioni climatiche;**
- 4.3. **i danni dovuti al cattivo stato delle valigie utilizzate per il trasporto degli effetti personali;**
- 4.4. **i beni il cui acquisto, detenzione o**

utilizzo sono vietati in Italia, la confisca, il sequestro la distruzione ordinata dalle autorità amministrative;

4.5. **i bagagli e il relativo contenuto non appartenenti all'Assicurato;**

4.6. **le derrate deperibili, gli animali, i vegetali. Inoltre, con riferimento alla garanzia «Ritardo nella consegna dei bagagli»:**

4.7. **nessun rimborso qualora i bagagli dell'Assicurato siano confiscati o requisiti dalla dogana o dalle forze di pubblica sicurezza;**

4.8. **nessun rimborso per i beni di prima necessità acquistati successivamente alla consegna dei bagagli da parte del vettore o acquistati dopo più di 4 giorni dall'arrivo dell'Assicurato all'aeroporto o alla stazione di destinazione, anche se i bagagli non sono ancora stati riconsegnati.**

INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO

■ 9. GARANZIE

Garantiamo il versamento di un indennizzo, a concorrenza dei massimali indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie, qualora siate costretti ad interrompere il vostro soggiorno per una delle ragioni seguenti:

- *rientro sanitario, organizzato da noi o da un'altra società d'assistenza;*
- *rientro anticipato a causa della sopravvenienza di uno degli eventi seguenti, coperti dalla polizza «Assistenza alle persone», organizzato da noi o da un'altra società d'assistenza:*
 - Malattia, Infortunio Assicurato o



decesso del coniuge o convivente, di ascendenti e discendenti (massimo 2° grado), fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore, cognati, fratellastri e sorellastre, soci o qualsiasi altro sostituto professionale temporaneo dell'Assicurato. Si precisa che le persone precedentemente menzionate non ricevono alcun indennizzo se non sono a loro volta nostri Assicurati.

- Danno serio subito da un'abitazione dell'Assicurato o dai locali professionali in cui esercita l'attività di libero professionista o un'attività economica.

- ragioni professionali seguenti:

- licenziamento per ragioni economiche, a condizione che la procedura non fosse già avviata prima della prenotazione del Viaggio Assicurato. Si precisa che la convocazione al colloquio preliminare di licenziamento fa parte della procedura;
- trasferimento professionale, imposto dal datore di lavoro e previsto nei due mesi successivi alla data di conclusione del Viaggio Assicurato, a condizione che tale decisione non fosse nota al momento e non sia presa per accogliere una richiesta dell'Assicurato;
- ricovero in ospedale sul posto.

10. INDENNIZZO

L'indennizzo versato è proporzionale al numero di giorni di vacanza saltati e al numero di persone che non completano il soggiorno.

La somma versata è assoggettata ai massimali indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie, per assicurato e per sinistro, a

concorrenza dei massimali previsti.

L'indennizzo viene calcolato a decorrere dal giorno successivo a quello della in cui si verifica l'evento che provoca l'interruzione del soggiorno (rientro sanitario, rientro anticipato, ricovero ospedaliero sul posto).

Dall'indennizzo saranno defalcate le spese di apertura della pratica, quelle per ottenere i visti, i costi d'assicurazione, le spese accessorie e di trasporto (andata e ritorno), nonché i rimborsi o indennizzi versati dall'agenzia di viaggio.

SOGGIORNI IN HOTEL

L'indennizzo viene calcolato in base alla tariffa per persona delle prestazioni terrestri non utilizzate durante il soggiorno, a concorrenza dei massimali per assicurato e per sinistro indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie e dopo deduzione dei rimborsi o indennizzi versati dall'agenzia di viaggio.

Se il soggiorno è interrotto a causa del vostro ricovero ospedaliero sul posto, l'indennizzo è calcolato, a decorrere dal giorno successivo a quello del ricovero all'ospedale, in base alla spesa di soggiorno per voi e la persona che beneficia della prestazione spese di prolungamento soggiorno della garanzia «Assistenza persone». L'indennizzo è versato a concorrenza dei massimali per assicurato e per sinistro indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie e dopo deduzione dei rimborsi o indennizzi versati dall'agenzia di viaggio.

AFFITTO DI LOCALI

L'indennizzo viene calcolato sulla base del costo d'affitto dei locali, a concor-

renza dei massimali per assicurato e per sinistro indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie, a condizione che la locazione sia stata integralmente pagata.

Se il soggiorno è interrotto a causa del vostro ricovero ospedaliero sul posto, l'indennizzo è calcolato, a decorrere dal giorno successivo a quello del ricovero all'ospedale, in base alla spesa di affitto per voi e la persona che beneficia della prestazione copertura spese di soggiorno della garanzia «Assistenza persone».

L'indennizzo viene calcolato sulla base del costo d'affitto dei locali, a concorrenza dei massimali per assicurato e per sinistro indicati nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie, a condizione che la locazione sia stata integralmente pagata.

PER IL VOLO SECCO

L'indennizzo è calcolato sulla base del prezzo dei biglietti non utilizzati, a concorrenza del massimale indicato nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie. Se per il vostro rientro viene utilizzato il biglietto d'aereo iniziale il massimale d'indennizzo è quello previsto per il volo secco.

L'indennizzo volo secco non è cumulativo con l'indennizzo soggiorno in hotel o affitto di locali.

11. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, gli altri casi non assicurati sono i seguenti:

3.1. tutte le esclusioni di cui all'articolo 4 della garanzia «Annullamento»;

3.2. le malattie benigne e gli infortuni lievi che possono essere curati sul posto.

RESPONSABILITÀ CIVILE ALL'ESTERO VITA PRIVATA

12. GARANZIE

Nell'ambito di soggiorni all'estero non superiori a due mesi, garantiamo le conseguenze finanziarie e la responsabilità civile dell'Assicurato, ai sensi delle leggi o della giurisprudenza del paese nel quale soggiorna, in relazione a:

- lesioni corporali;
- danni materiali;
- Danni immateriali direttamente conseguenti alle Lesioni corporali e ai Danni materiali coperti dalla polizza, causati da Incidenti verificatosi nell'ambito della vita privata, subito da un terzo e attribuibili:

- a voi;

- ad una persona di cui siete responsabili;

- a cose e animali che vi appartengono o avete in custodia.

13. SUSSIDIARIETÀ DELLA GARANZIA

La garanzia può essere fatta valere, per i viaggi all'Estero, unicamente nei paesi in cui non beneficiate già di una polizza di responsabilità civile stipulata con un'altra assicurazione.

14. INDENNIZZO

Indennizzo versato a concorrenza del massimale per assicurato indicato nella tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie, considerando:

- il massimale per sinistro indicato nella tabella degli indennizzi e



delle Franchigie che rappresenta l'importo massimo versato per uno stesso sinistro, sommando le Lesioni corporali, i Danni materiali e immateriali direttamente conseguenti;

- la franchigia per Sinistro, il cui importo, riportato tabella riassuntiva degli indennizzi e delle Franchigie, rimane a vostro carico.

■ 15. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, gli altri casi non assicurati sono i seguenti:

4.1. le conseguenze degli infortuni verificatisi nel corso di gare, corse o competizioni ufficiali (e i relativi allenamenti) nonché la pratica di uno sport professionistico;

4.2. le attività che richiedono la stipula di una polizza di Responsabilità Civile specifica e obbligatoria che copre le Lesioni corporali o i Danni materiali assicurati;

4.3. danni immateriali non conseguenti ad una Lesione Corporea o ad un Danno Materiale assicurato;

4.4. gli infortuni e i danni causati dall'uso di veicoli a motore, roulotte, mezzi motorizzati, imbarcazioni a vela o a motore, aeromobili, da animali di proprietà o affidati all'Assicurato e/o alle persone di cui è civilmente responsabile;

4.5. qualsiasi danno subito dai beni di proprietà dell'Assicurato in suo possesso al momento del Sinistro;

4.6. le contravvenzioni, comprese quelle comminate a fini di risarcimento dei danni e delle relative spese;

4.7. i danni che implicano la Responsabilità Civile professionale dell'Assicurato o di un suo dipendente;

4.8. i danni causati da immobili o parti di immobili cui l'Assicurato è proprietario, affittuario o occupante.

■ 16. TERMINI DI VALIDITÀ

La validità della garanzia rispetto al fattore tempo è precisata dalla legge n° 2003- 706 del 1° agosto 2003.

La garanzia assicurativa copre l'Assicurato dai rischi delle conseguenze pecuniarie a suo carico, a condizione che l'evento iniziale del sinistro si verifichi tra la data di efficacia della polizza e la data di recesso o disdetta, qualunque sia la data di sopravvivenza degli ulteriori eventi costitutivi del Sinistro.

■ 17. DISPOSIZIONI PREVISTE IN CASO DI ASSEGNAZIONE LEGALE DI UN RENDITA AD UNA VITTIMA

Se a garanzia del versamento della rendita viene richiesta la costituzione in pegno di titoli e valori, provvederemo a costituire tale garanzia a concorrenza dell'importo a nostro carico. Se viceversa non viene richiesta la costituzione di alcuna garanzia, l'ammontare capitalizzato della rendita viene quantificato in base alle regole per il calcolo della riserva matematica relativa a tale rendita. Se il suddetto valore è inferiore all'importo della nostra garanzia, la rendita è integralmente a nostro carico. Se invece è superiore, assumiamo a nostro carico solo la quota di rendita capitalizzata corrispondente.

INFORTUNIO

■ 18. GARANZIE

1.1. Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato a causa di un Infortunio assicurato, provvediamo a liquidare il capitale indicato nella tabella degli indennizzi e delle Franchigie al beneficiario designato dal titolare della polizza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata a EUROP ASSISTANCE o - in mancanza di tale designazione - al coniuge legittimo o agli eredi dell'Assicurato. La designazione del o dei beneficiari può essere modificata in qualsiasi momento. La modifica o la designazione dell'Avente Diritto è valida dalla data d'invio della raccomandata AR a EUROP ASSISTANCE (fa fede il timbro postale).

Per dare luogo alla liquidazione del capitale assicurato, l'Infortunio deve essere la causa diretta del decesso che deve inoltre intervenire nei 12 mesi successivi. La prova di tale nesso di causalità è a carico del beneficiario che dovrà, in particolare, provare la natura involontaria della causa. Gli eventuali indennizzi versati prima del decesso dell'Assicurato, a titolo dell'invalidità permanente causata dallo stesso Infortunio, verranno detratti dal capitale liquidato al decesso.

1.2. Capitale in caso d'Invalidità Permanente

In caso d'Invalidità Permanente e definitiva causata da un Infortunio che rientra tra i casi da noi assicurati, garantiamo la liquidazione del capitale calcolato come segue.

Determinazione del tasso d'invalidità

Al termine del decorso patologico, il nostro medico fiduciario procede ad un esame di controllo al fine di stabilire il tasso d'invalidità applicabile, in base alla tabella «infortuni sul lavoro» del Codice della previdenza sociale (articolo R 434-35 del detto Codice). A tale esame di controllo può assistere, a vostre spese, il vostro medico di fiducia.

Dovete comunicarci ogni informazione da noi richiesta al fine di stabilire il vostro tasso d'invalidità.

In caso di disaccordo tra le parti sulle conclusioni dell'esame di controllo, si applica l'articolo 8 delle «Disposizioni Amministrative».

Calcolo del capitale liquidato

L'indennizzo versato viene calcolato moltiplicando il massimale indicato nella tabella degli indennizzi e delle Franchigie per il tasso d'invalidità dell'assicurato, fatte salve le seguenti disposizioni:

- il tasso d'invalidità non può essere superiore al 100%;
- invalidità inferiore o pari al tasso del 10% non dà luogo ad alcun indennizzo;
- invalidità con tasso superiore al 10% dà luogo alla liquidazione di un capitale proporzionale al tasso d'invalidità constatato, senza applicazione della Franchigia.

■ 19. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, gli altri casi non assicurati sono i seguenti:

2.1. la pratica di qualsiasi sport professionistico o con contratto remunerato;



2.2. le lesioni corporali non causate da un incidente, compresi gli attacchi cardiovascolari;

2.3. la partecipazione a esercitazioni svolte sotto comando militare;

2.4. i casi in cui il beneficiario è riconosciuto colpevole e condannato per omicidio involontario o premeditato dell'Assicurato;

2.5. gli incidenti sopravvenuti, previa certificazione medica, prima del viaggio coperto dall'assicurazione;

2.6. le malattie con terapia in corso, con decorso non terminato o per le quali l'Assicurato è ancora convalescente;

2.7. le affezioni sopravvenute nel corso di un viaggio a scopo di diagnosi e/o cura;

2.8. le lesioni fisiche causate direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente da:

- le infezioni batteriche, tranne le infezioni piogeniche, causate da tagli e ferite;

- gli interventi medici o chirurgici tranne quelli resi necessari da un Infortunio Assicurato;

- l'uso di droghe e medicine non prescritte da un medico, gli Incidenti in stato d'ebbrezza, con presenza nel sangue di un tasso d'alcolemia pari o superiore a quello punito dal codice stradale locale vigente alla data dell'Incidente.

RITARDO DELL' AEREO O DEL TRENO

■ 20. GARANZIE

In caso di Ritardo dell'Aereo o del Treno, vi garantiamo il rimborso dei pasti, delle consumazioni, delle spese di trasporto (andata/ritorno dall'aeroporto o dalla stazione) e della prima notte all'hotel, a concorrenza dei massimali indicati nella tabella degli indennizzi e delle franchigie. Questa garanzia opera solo nei seguenti casi:

- *Ritardo dell'Aereo superiore a 4 ore rispetto all'orario di partenza pubblicato dei voli di linea o Ritardo dell'Aereo superiore a 6 ore per i voli charter, il cui orario di partenza è riportato sul biglietto o comunicato all'Assicurato dall'agenzia di viaggio;*
- *Ritardo del Treno superiore a 2 ore rispetto all'orario d'arrivo indicato sul biglietto.*

■ 21. ECLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, gli altri casi non assicurati sono i seguenti:

2.1. cancellazione temporanea o definitiva di un aereo o di un treno decisa da enti aeroportuali, amministrativi, autorità di controllo dell'aviazione civile o da qualsiasi altra autorità competente che abbia annunciato tale decisione con più di 24 ore d'anticipo rispetto alla data di partenza del vostro viaggio;

2.2. perdita del volo o del treno, per qualsiasi causa, con prenotazione confermata;

2.3. voli con prenotazione confermata, tranne se la causa dell'impedimento è lo sciopero o nei casi di forza maggiore;

2.4. non accettazione a bordo a causa del mancato rispetto dell'orario di registrazione dei bagagli e/o di presentazione alla porta d'imbarco;

2.5. ritardi causati da eventi di cui l'Assicurato era a conoscenza (guerre, scioperi);

2.6. sono esclusi anche i ritardi dovuti a cancellazioni del volo o del treno.

RISCATTO DELLA FRANCHIGIA DEL VEICOLO NOLEGGIATO

■ 22. GARANZIE

In caso di incidente o furto del Veicolo Noleggiato, con o senza terzo identificato, a torto o ragione dell'Assicurato, rimborsiamo, a concorrenza del massimale indicato nella tabella degli indennizzi e delle Franchigie, le spese di riparazione del Veicolo a carico del cliente per l'applicazione della franchigia prevista dal contratto di noleggio.

Per beneficiare di questa garanzia, occorre:

- *avere i requisiti richiesti dal noleggiatore, dalla legge e dal codice stradale locale;*
- *guidare il Veicolo Noleggiato conformemente alle clausole del contratto di noleggio stipulato con il noleggiatore;*
- *noleggiare il veicolo da un noleggiatore omologato, con stipula di un regolare contratto di noleggio,*
- *non aver sottoscritto la clausola di*

«Riscatto della franchigia» proposta dal noleggiatore.

■ 23. SUSSIDIARIETÀ DELLA GARANZIA

La garanzia si applica, a concorrenza dei massimali indicati nella tabella degli indennizzi e delle Franchigie, a complemento delle garanzie previste dal contratto del noleggiatore.

■ 24. ECLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, gli altri casi non assicurati sono i seguenti:

3.1. i danni causati dalla confisca, la rimozione o la requisizione del Veicolo da parte delle polizia stradale;

3.2. i danni a pneumatici e la normale usura del Veicolo;

3.3. i danni causati dai vizi di fabbricazione;

3.4. le spese non attinenti alla riparazione o sostituzione del Veicolo (tranne le spese di traino fatturate dal noleggiatore);

3.5. i danni all'abitacolo del Veicolo non provocati dal furto o da un Incidente stradale (bruciature di sigaretta, danni causati da animali del cliente, ecc.);

3.6. gli Incidenti in stato di ebbrezza, con presenza nel sangue di un tasso d'alcolemia pari o superiore a quello punito dal codice stradale locale vigente alla data dell'incidente;

3.7. il noleggio dei Veicoli seguenti:



- Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, Porsche, Rolls Royce, Bentley, Bricklin, Cadillac Fleetwood, Lismousine, Daimler, Deloran, Excalibur, Jensen;
- le auto di collezione di oltre 20 anni o quelle uscite di produzione da oltre 10 anni;
- i Veicoli di oltre 3,5 tonnellate;
- i Veicoli noleggiati per oltre 31 giorni consecutivi, qualunque sia il momento in cui si verifica l'incidente;
- i Veicolo da diporto : veicoli 4x4, veicoli con 2 o 3 ruote, camper, roulotte, tutti i veicoli furistrada.

Cosa fare in caso di sinistro

COSA FARE PER ATTIVARE LE GARANZIE: ANNULLAMENTO, ASSICURAZIONE BAGAGLI, RITARDO AEREO O TRENO, RISCATTO FRANCHIGIA VEICOLO NOLEGGIATO

Il sinistro va denunciato nei quindici giorni lavorativi successivi al momento in cui ne siete venuti a conoscenza, tranne i casi fortuiti o di forza maggiore:

Per telefono: 840 000 651 (per chiamate dall'Italia) *o al n° +39 02 8631 1976* (per chiamate dall'estero)

Il numero 840 000 651 prevede uno scatto alla risposta dipendente dal piano tariffario scelto dal cliente.

Il servizio per i sinistri è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Successivamente al primo contatto telefonico e per attivare la procedura di liquidazione dei sinistri, l'Assicurato deve effettuare in ogni caso una comunicazione scritta a:

**SPB Italia
Servizio Clienti
Programma Carta Corporate BNL
Casella Postale 334 - Up Milano Centro
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

- **o per email:** corporatebnl@spb.eu
- **o direttamente sul nostro sito Internet** <https://bnl.spb.eu>

Trascorso tale termine, se subiamo un danno a causa della denuncia tardiva

perderete il diritto di ricevere l'indennizzo. L'assicurazione si riserva il diritto di richiedere tutti i giustificativi utili nell'ambito di una richiesta di indennizzo.

■ 25. ANNULLAMENTO

In caso di Sinistro che vi costringa a rinunciare al viaggio, dovete avvisare il più rapidamente possibile (fax, raccomandata AR) l'organismo o l'intermediario abilitato che organizza il viaggio.

Provvederemo a comunicarvi le modalità di presentazione della denuncia di Sinistro, assieme all'eventuale richiesta, che sarete tenuti a soddisfare, di documenti e informazioni che confermino la causa dell'annullamento e permettano di stabilire l'indennizzo.

Qualora la causa dell'annullamento sia di natura medica, se volete potete comunicarci le informazioni relative alla diagnosi, a mezzo posta riservata, all'attenzione del Medico fiduciario di EUROP ASSISTANCE.

■ 26. ASSICURAZIONE BAGAGLI

Come procedere:

- *in caso di furto: recatevi entro 48 ore al commissariato di zona per denunciare il furto;*
- *in caso di distruzione totale o parziale: fate constatare i danni, per iscritto, dall'autorità competente o dal responsabile ovvero da un testimone;*
- *in caso di smarrimento o distruzione*



totale/parziale per responsabilità del vettore: è indispensabile far redigere un verbale dal personale qualificato del vettore.

In ogni caso dovete:

- *adottare ogni misura atta a limitare le conseguenze del Sinistro;*
- *denunciare il sinistro, tramite lettera raccomandata, entro quindici giorni lavorativi successivi al momento in cui ne siete venuti a conoscenza, tranne i casi fortuiti o di forza maggiore.*

Provvederemo a comunicarvi le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e i documenti giustificativi da farci pervenire per completare la pratica, ossia a seconda dei casi

- *il numero della Carta Assicurata;*
- *la prova del pagamento effettuato con la carta di credito dall'Assicurato o dalla sua azienda;*
- *copia della denuncia alla polizia;*
- *verbale di constatazione dei danni o dello smarrimento, redatto dal vettore;*
- *originali delle fatture d'acquisto o di riparazione;*
- *fotografie (per gli oggetti di valore);*
- *giustificativo dell'effrazione subita dal Veicolo.*

■ 27. RITARDO AEREO O TRENO

Provvederemo a comunicarvi le modalità di presentazione della denuncia di Sinistro, assieme all'eventuale richiesta, che sarete tenuti a soddisfare, di documenti e informazioni che confermino la causa dell'annullamento e permettano di stabilire l'indennizzo, in particolare:

- *numero della carta,*
- *la prova del pagamento effettuato con la carta di credito dall'Assicurato o dalla sua azienda,*
- *l'attestazione rilasciata del vettore in cui si precisano le ragioni e la durata del ritardo, nonché la conferma della prenotazione del biglietto e l'originale della carta d'imbarco,*
- *i biglietti,*
- *i giustificativi delle spese supplementari effettuate a causa del ritardo del mezzo di trasporto e qualunque altra giustificativo da noi richiesto.*

■ 28. RISCATTO DELLA FRANCHIGIA

Comunichiamo la lista degli elementi necessari all'apertura della pratica che dovrete fornirci unitamente ad ogni documento e informazione che consenta di valutare la fondatezza della richiesta e l'indennizzo dovuto. Tale lista comprende in particolare:

- *il numero della carta;*
- *la prova del pagamento effettuato con la carta di credito dall'Assicurato o dalla sua azienda;*
- *l'originale o la fotocopia del contratto di noleggio del Veicolo;*
- *qualsiasi altro giustificativo, a nostra richiesta.*

Provvederemo a comunicarvi le modalità di presentazione della denuncia di Sinistro, assieme alla richiesta, che sarete tenuti a soddisfare, di documenti e informazioni che consentano di valutare la fondatezza della richiesta e l'indennizzo dovuto. Tale lista comprende, in particolare:

- *il numero della Carta Assicurata;*

- *la prova del pagamento effettuato con la carta di credito dall'Assicurato o dalla sua azienda;*
- *fatture dell'agenzia di viaggio;*
- *qualsiasi altro giustificativo, a nostra richiesta.*

COSA FARE IN CASO DI INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO

Dopo aver richiesto la nostra assistenza e previo accordo per beneficiare della garanzia «Interruzione del soggiorno», dovete chiedere il rimborso delle prestazioni non utilizzate a causa dell'interruzione del soggiorno:

- *per telefono: (0039) 06 9974 9001 o (00 39) 02 5816 3057, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.*

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

Non dovete riconoscere alcuna responsabilità, né accettare una transazione senza il nostro preventivo accordo. L'ammissione della fattualità di un evento o il compimento di un semplice dovere d'assistenza non costituisce di per sé un riconoscimento di responsabilità. Il Sinistro va denunciato per iscritto nei quindici giorni lavorativi successivi al momento in cui ne siete venuti a conoscenza, tranne i casi fortuiti o di forza maggiore:

- *direttamente sul nostro sito Internet <https://bnl.spb.eu>;*
- *per email: corporatebnl@spb.eu;*
- *tramite il servizio postale, all'indirizzo seguente:*

SPB Italia

Servizio Clienti

**Programma Carta Corporate BNL
Casella Postale 334 - Up Milano Centro
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

Trascorso tale termine, se subiamo un danno a causa della denuncia tardiva perderete il diritto di ricevere l'indennizzo. In caso di procedura legale avviata nei vostri confronti, ci conferite pieni poteri al fine di dirigere la vostra difesa in sede civile, nel processo di prima istanza o nei gradi successivi del procedimento ovvero di codirigere la vostra difesa in sede penale esercitando ogni possibile ricorso in sede civile.

A tale titolo, dovete trasmetterci, a stretto giro di posta, ogni convocazione, citazione, atto extragiudiziale e atto del processo a voi comunicato o notificato.

In caso di ritardata trasmissione di tali documenti, potremo chiedervi un risarcimento proporzionale ai danni da noi subiti (articolo L 113-11 del Codice delle assicurazioni).

In caso di inadempimento degli obblighi a vostro carico successivamente al sinistro, provvederemo ad indennizzare le parti lese o i loro aventi diritto, ma potremo agire in sede legale nei vostri confronti per ottenere il risarcimento delle somme versate.

L'assicurazione si riserva il diritto di richiedere tutti i giustificativi utili nell'ambito di una richiesta di indennizzo.

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO

Come procedere:

- *il sinistro va denunciato nei 15 giorni successivi al momento in cui ne siete venuti a conoscenza, salvo casi eccezionali o di forza maggiore:*

- *direttamente sul nostro sito Internet:*



<https://bnl.spb.eu>

- o per email: corporatebnl@spb.eu
- o tramite lettera raccomandata inviata al seguente indirizzo:

SPB Italia
Servizio Clienti
Programma Carta Corporate BNL
Casella Postale 334 - Up Milano Centro
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

Trascorso tale termine, se subiamo un danno a causa della denuncia tardiva perderete il diritto di ricevere l'indennizzo;

- *allegare alla denuncia:*
 - il numero della carta assicurata,
 - la prova del pagamento effettuato con la carta di credito dall'assicurato o dalla sua azienda,
 - il certificato medico iniziale con l'indicazione della natura e delle probabili conseguenze delle lesioni,
 - il verbale che stabilisce con esattezza la dinamica dell'incidente,
 - ogni altra utile informazioni ai fini della denuncia;
- *indicare le garanzie eventualmente sottoscritte presso altre assicurazioni per coprire lo stesso rischio;*
- *fornire su semplice richiesta e a stretto giro di posta, ogni utile documento in vista dell'esame di controllo, in particolare il certificato di consolidamento e di chiusura infortunio;*
- *accettare di sottomettersi all'esame di controllo effettuato dal nostro medico fiduciario;*
- *adottare ogni misura atta a limitare le conseguenze dell'infortunio.*

L'assicurazione si riserva il diritto di richiedere tutti i giustificativi utili nell'ambito di una richiesta di indennizzo.

Disposizioni generali

■ 29. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, EFFICACIA, DURATA E CESSAZIONE DELLE GARANZIE

La polizza dura per tutto il periodo di validità della Carta Assicurata.

L'efficacia della garanzia inizia con la stipula da parte del Contraente del contratto Carta Corporate GOLD (Carta Assicurata) proposto dalla Banca Emissante e cessa con il mancato rinnovo della Carta Assicurata o al più tardi alla scadenza del presente contratto assicurativo.

La garanzia «Annullamento» non è cumulativa rispetto alle altre garanzie.

■ 30. POLIZZE AGGIUNTIVE

Se avete sottoscritto, presso altre compagnie, polizze che offrono le stesse garanzie della presente polizza, dovette comunicarcelo, assieme all'indirizzo di tali compagnie e ai massimali delle polizze aggiuntive, conformemente a quanto previsto dall'articolo L 121-4 del Codice delle assicurazioni.

Potete ottenere l'indennizzo cui avete diritto scegliendo liberamente una delle compagnie presso cui siete assicurati. Queste disposizioni non riguardano le prestazioni d'assistenza, né le prestazioni della garanzia «Infortuni».

■ 31. SURROGAZIONE NEI VOSTRI DIRITTI E AZIONI LEGALI

A fronte dell'indennità versata e a concorrenza dell'importo della medesima, subentriamo nei vostri diritti e azioni

legali esercitabili nei confronti del responsabile del Sinistro, conformemente all'articolo L 121-12 del Codice delle assicurazioni.

Se siamo impossibilitati ad adire le vie legali per motivi a voi attribuibili, possiamo far valere il diritto d'esenzione parziale o totale dall'obbligo di adempiere nei vostri confronti.

■ 32. SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI ALL'ATTO DELLA STIPULA

Ogni reticenza o falsa dichiarazione, omissione o inesattezza nella dichiarazione del rischio è passibile delle sanzioni di cui agli articoli L 113-8 e L 113-9 del Codice delle assicurazioni che prevedono:

- in caso di comprovata malafede: la nullità del contratto;
- se la malafede non è dimostrata: la riduzione dell'indennizzo proporzionalmente alla differenza tra il premio effettivamente pagato e quello che avreste dovuto pagare se il rischio fosse stato esattamente e completamente dichiarato.

■ 33. SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE INTERNAZIONALE DA PARTE DELL' ASSICURATO AL MOMENTO DEL SINISTRO

Qualsiasi frode, reticenza o falsa dichiarazione intenzionale da parte vostra circa le circostanze o le conseguenze



di un Sinistro, comporta la perdita del diritto di ricevere la prestazione o l'indennizzo previsto per tale Sinistro.

■ 34. PRESCRIZIONE

L'azione legale esercitabile nell'ambito della polizza assicurativa si prescrive 2 anni dopo la data in cui è intervenuto l'evento generatore, ai sensi degli articoli L 114-1 e L 114-2 del Codice delle assicurazioni.

Per quanto riguarda la polizza «Infortuni», il termine è maggiorato a dieci anni se l'azione è esercitata dai vostri aventi diritto.

Relativamente alla garanzia «Responsabilità civile», il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il terzo vi comunica l'intenzione di richiedere il risarcimento danni, salvo se l'azione è prescritta.

Il termine di prescrizione si interrompe, in particolare, con l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Assicurato da parte dell'assicuratore per quanto riguarda l'azione legale relativa al pagamento del premio e all'assicuratore da parte dell'Assicurato per quanto riguarda il pagamento dell'indennizzo o la designazione di un perito a seguito di un Sinistro.

■ 35. STIMA DEI DANNI

Le cause e le conseguenze del Sinistro sono stimate di comune accordo dalle parti o eventualmente da periti con procedura d'arbitrato irrituale, fatti salvi i rispettivi diritti.

In tal caso ogni controparte designa il proprio perito di parte. Se gli esperti così nominati non sono d'accordo, designano un terzo perito e la decisione finale viene presa alla maggioranza dei voti.

Se una delle controparti non provvede a nominare il proprio perito di parte o se i due periti di parte non riescono a mettersi d'accordo sulla nomina del terzo perito, a tale designazione provvede il Presidente della Corte d'Appello del luogo di residenza del Contraente. La designazione del perito di parte può essere effettuata tramite semplice lettera firmata dalle controparti o mediante raccomandata.

Le spese e gli onorari dei periti di parte sono a carico di coloro che li designano, mentre le spese del terzo perito sono equamente suddivise tra i medesimi.

■ 36. TERMINI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

A completamento della pratica della denuncia, l'indennizzo viene versato entro 10 giorni dall'accordo intervenuto tra le parti o dalla delibera esecutiva.

■ 37. INOLTRO DEI RECLAMI

In caso di difficoltà, consultate anzi tutto il vostro interlocutore abituale. Se la risposta fornita da quest'ultimo non vi soddisfa, potete inviare un reclamo a: **SPB Servizio Reclami - CS 90000 76095 Le Havre Cedex**

E-mail: reclami@spb.eu

Se il disaccordo persiste anche dopo la nostra risposta al reclamo, potete chiedere l'intervento del mediatore (ombudsman).

Le modalità per rivolgersi al mediatore vi vengono comunicate su semplice richiesta da inviare all'indirizzo precedente.

■ 38. TUTELA DELLA PRIVACY

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito anche "interessato") debba essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. A tal fine Europ Assistance, in qualità di titolare del trattamento, fornisce la seguente informativa:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Europ Assistance SA, 1 place de la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS - FRANCE

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è: Europ Assistance VAI S.p.A. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali - iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al nr. 26 - e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Milano, Via Crema 34, Capitale sociale Euro 4.324.620,00 iv., iscritta presso il REA al nr 1515559 - Reg. Imprese 37121/1997 - P. IVA e C.F.11989340150
Per l'assicurazione si avvale di SPB Italia, Servizio Clienti - Programma Carta Corporate BNL - Casella Postale 334 - Up Milano Centro - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

FONTE DEI DATI

I dati personali trattati da Europ Assistance sono raccolti direttamente presso gli interessati, o altri soggetti con cui questi abbiano stretto rapporti (es.: contraenti di assicurazioni con cui sia Assicurato o beneficiario, coobbligati o altri operatori assicurativi, come agenti,

broker, Assicuratori, organismi associativi o consortili propri del settore assicurativo).

Se i dati non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa comprensiva delle categorie dei dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di Europ Assistance

DATI SENSIBILI

Il Codice considera sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e lo stato di salute, e li tutela con particolare attenzione. Qualora Europ Assistance venga in possesso di dati sensibili il consenso rilasciato riguarda anche il trattamento di tali dati, per le finalità di cui al successivo paragrafo. Viceversa, qualora i dati sensibili siano espressamente richiesti da Europ Assistance il loro trattamento sarà subordinato alla preventiva raccolta, volta per volta, del consenso.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato o presso terzi è svolto per finalità attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, cui Europ Assistance è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti in Italia e fuori dal paese di residenza che collaborano con Europ Assistance e a cui pertanto Europ Assi-



stance comunica i dati, o da soggetti cui Europ Assistance è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la così detta "catena assicurativa" indicati al punto 8a) limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e Europ Assistance. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti;

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia dell'interessato si fa presente quanto segue: per le finalità di cui al punto 5a) il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all'esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti; per le finalità di cui al punto 5b) il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali e di marketing.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

A. Per le finalità di cui al punto 5a), e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell'interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità limitatamente a quanto di stret-

ta competenza a:

- *co-assicuratori (indicati nella polizza) e ri-assicuratori;*
- *soggetti facenti parte del Network di Europ Assistance.;*
- *consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di Europ Assistance S.A.;*
- *enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del settore assicurativo;*
- *Pubbliche Amministrazioni od enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;*
- *società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio);*
- *società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati etc...*

B. Per le finalità di cui al punto 5b), i dati personali possono essere comunicati a:

- *società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;*
- *società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi, in ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale;*
- *soggetti facenti parte della catena distributiva di Europ Assistance. I dati personali non sono soggetti a diffusione.*

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 5a) e 5b), verso Paesi dell'Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 8, rispettivamente primo e secondo comma.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può:

- *ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;*
- *chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;*
- *ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;*
- *opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di*

un incaricato, mediante richiesta rivolta con lettera raccomandata a : Europ Assistance SA - Service Qualité - Contrat BNL - 1 place de la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS - FRANCE.

Nell'esercizio dei diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. Europ Assistance, per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo e a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.

■ 39. AUTORITÀ DI CONTROLLO

L'organismo di tutela cui è assoggettata la società EUROP ASSISTANCE è l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR - (Autorità di controllo assicurazioni e mutue), 61 Rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.



Polizza «utilizzo fraudolento»

IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DELLA CARTA

DISPOSIZIONI DELLA GARANZIA

40. ARTICOLO 1 - INFORMAZIONI AGLI ASSICURATI

La Banca Emittente della Carta Assicurata s'impegna a consegnare all'Assicurato il Prospetto che illustra le caratteristiche della polizza Garanzia Utilizzo Fraudolento, nonché le modalità di funzionamento e le formalità in caso di Sinistro.

L'onere della prova circa l'avvenuta consegna del Prospetto all'Assicurato e la comunicazione delle modifiche contrattuali spetta alla Banca Emittente della Carta Assicurata.

In caso di modifica delle condizioni contrattuali o di disdetta del contratto, la Banca Emittente della Carta Assicurata dovrà informare con qualsiasi mezzo l'Assicurato, negli stessi termini previsti dalle condizioni generali del contratto della Carta Assicurata stipulato dalla Banca Emittente con l'Assicurato.

Se l'Assicurato ha bisogno di chiarimenti sulle clausole o sulle condizioni d'applicazione del contratto, in particolare quando si verifica un Sinistro, il suo interlocutore abituale alla EUROP ASSISTANCE è in grado di rispondere a tali richieste e ad eventuali reclami. Se le risposte fornite non soddisfano l'Assicurato, questi può inviare un reclamo scritto a:

SPB Servizio Reclami - CS 90000 - 76095 Le Havre Cedex

E-mail: reclami@spb.eu

Se il disaccordo persiste, l'Assicurato potrà rivolgersi al Mediatore chiedendo le sue coordinate al Servizio Relazioni con i Consumatori, ferma restando la possibilità di adire le vie legali.

41. ARTICOLO 2 - CONTROLLO DELL'ASSICURATORE

L'autorità incaricata di controllare l'attività dell'Assicuratore è:

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR -

61, rue de Taitbout 75436 PARIS Cedex 09 FRANCE

42. ARTICOLO 3 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

Per l'assicurato la garanzia inizia con la stipula delle condizioni generali del contratto della Carta Assicurata proposto dalla Banca Emittente e cessa con il mancato rinnovo della Carta Assicurata o al più tardi alla scadenza del presente contratto assicurativo.

Cessazione della garanzia per l'Assicurato

La garanzia cessa, per ogni Assicurato:

- *al termine del periodo di validità della garanzia o con la disdetta del contratto su iniziativa dell'Assicuratore o del Contraente;*
- *in caso di ritiro della Carta Assicurata, alla data di disdetta del Contratto o di mancato rinnovo;*
- *in caso di revoca dell'autorizzazione*

ad operare dell'Assicuratore, ai sensi dell'articolo L 326-12, comma 1 del Codice delle Assicurazioni;

- *in ogni caso, alla disdetta del presente Contratto assicurativo per una delle ragioni previste dal Codice delle Assicurazioni, in particolare in caso di Sinistro.*

Il mancato rinnovo del contratto comporta la cessazione della garanzia per ogni Assicurato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore.

L'Assicuratore tuttavia è tenuto a versare gli indennizzi relativi ai Sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto, anche quando la denuncia interviene posteriormente, e ai reclami comunicati nei dodici mesi successivi alla data di disdetta del contratto.

43. ARTICOLO 4 - VARIE

4.1. Surrogazione

Conformemente all'articolo L 121-12 del Codice delle assicurazioni, l'Assicuratore subentra automaticamente nei diritti e azioni legali esercitabili dall'Assicurato, a concorrenza dell'importo dell'indennizzo corrisposto a quest'ultimo.

4.2. Pluralità di polizze

Se l'Assicurato ha stipulato, senza commettere irregolarità, varie polizze per le stesse garanzie, ognuna di queste polizze produce gli effetti previsti dalle disposizioni dell'articolo L 121-4 del Codice delle Assicurazioni.

4.3. Prescrizione

L'azione legale esercitabile nell'ambito della polizza assicurativa si prescrive 2 anni dopo la data in cui è intervenuto l'evento generatore, ai sensi degli articoli L 114-1 e L 114-2 del Codice delle Assicurazioni.

44. ARTICOLO 5 - INFORMAZIONI E DENUNCE DEI SINISTRI

Per ogni informazione o precisazione potete telefonare al: **840 000 651** (per chiamate dall'Italia) o al n° **+39 02 8631 1976** (per chiamate dall'estero).

Il numero 840 000 651 prevede uno scatto alla risposta dipendente dal piano tariffario scelto dal cliente.

Il servizio per i sinistri è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Le denunce di Sinistro devono essere comunicate esclusivamente per iscritto, all'indirizzo seguente :

SPB Italia

Servizio Clienti

Programma Carta Corporate BNL

**Casella Postale 334 - Up Milano Centro
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

PORTATA E LIMITI DELLA GARANZIA

45. ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

ESERCIZIO ASSICURATIVO: periodo mobile di 365 giorni che decorre dalla data in cui si verifica il primo sinistro che giustifica il versamento di un indennizzo.

ASSICURATO: l'azienda o il titolare della Carta Assicurata, appoggiata al conto del medesimo.

CARTA ASSICURATA: si tratta della Carta Corporate Gold.

PERDITE PECUNIARIE: pagamenti e/o di prelievi di contanti effettuati da un Terzo mediante utilizzo fraudolento della Carta.

SINISTRO: le conseguenze e i danni provocati dagli eventi indicati nel Pro-



spetto informativo. L'insieme dei danni provocati da un'unica causa iniziale, rappresenta un solo ed unico Sinistro.

TERZI: qualsiasi persona ad esclusione di: coniuge o convivente, ascendenti e discendenti dell'Assicurato o il suo rappresentante legale e i suoi collaboratori, nonché qualsiasi persona autorizzata dall'Assicurato a utilizzare la Carta Assicurata nell'esercizio delle sue funzioni.

UTILIZZO FRAUDOLENTO: pagamenti o prelievi effettuati da un Terzo prima del blocco della Carta Assicurata, smarrita o rubata.

■ 46. ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA POLIZZA

La presente polizza permette il rimborso all'Assicurato delle Perdite Pecuniarie subite a causa dell'utilizzo fraudolento da parte di un Terzo della Carta Assicurata, tra il momento in cui è stata smarrita o rubata e l'invio alla Banca, della lettera di conferma della richiesta di blocco della Carta Assicurata.

■ 47. ARTICOLO 3 – INDENNIZZI

L'Assicuratore s'impegna a versare un indennizzo massimo pari a 20.000€ (IVA INCLUSA) per Assicurato e per Esercizio assicurativo, a fronte delle Perdite Pecuniarie subite dall'Assicurato per le operazioni addebitategli effettuate prima del blocco della carta nell'ambito del contratto Carta Assicurata sottoscritto dall'Assicurato con la sua Banca, senza eccedere il massimale legale in vigore il giorno del Si-

nistro, qualora l'Assicurato non abbia rispettato gli obblighi a suo carico.

Questa garanzia offre una copertura a concorrenza dei massimali periodici di prelievo al Bancomat previsti dall'emittente della Carta Assicurata, senza eccedere il massimale settimanale di 3.100 € (in 7 giorni consecutivi).

■ 48. ARTICOLO 4 – TERRITORIALITÀ DELLA POLIZZA

La presente garanzia è valida in tutto il mondo.

■ 49. ARTICOLO 5 – ESCLUSIONI DI GARANZIA

5.1. Colpa o dolo dell'Assicurato.

5.2. Utilizzo Fraudolento dopo il blocco della Carta Assicurata.

5.3. Utilizzo Fraudolento dopo il 10° giorno successivo al primo Utilizzo Fraudolento e/o dopo che l'Assicurato ha constatato l'Utilizzo Fraudolento, ma non ha provveduto a bloccare la carta, salvo casi eccezionali o di forza maggiore.

5.4. Le spese bancarie causate dall'Utilizzo Fraudolento non sono coperte.

■ 50. ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Denuncia del Sinistro

Il Codice delle Assicurazioni prevede l'obbligo di denuncia dei Sinistri subiti dall'Assicurato suscettibili di dare diritto al versamento di un indennizzo, entro il termine di 15 giorni dalla sopravvenienza, pena la decadenza del diritto d'indennizzo qualora l'Assicura-

tore dimostri che la mancata denuncia gli ha procurato un danno, salvo casi eccezionali o di forza maggiore che impediscono l'Assicurato di presentare la denuncia entro i termini previsti.

Apertura della pratica

Conformemente alle disposizioni del Contratto Carta Assicurata, l'Assicurato deve, salvo casi eccezionali o di forza maggiore, chiedere immediatamente il blocco della carta alla propria Banca, fornendo i seguenti giustificativi:

- *la copia della denuncia di smarrimento o di furto presentata alle forze di pubblica sicurezza;*
- *la copia degli estratti conto della carta che riportano le operazioni contestate addebitate prima del blocco della carta;*
- *una dichiarazione della Banca che conferma il blocco (data e ora) della Carta Assicurata;*
- *l'attestazione della Banca che indica le ragioni del mancato rimborso delle operazioni che eccedono la franchigia, nell'ambito del contratto Carta Assicurata sottoscritto dall'Assicurato presso la Banca;*
- *le coordinate bancarie.*

Oltre ad ogni documento che l'Assicuratore giudicherà opportuno allegare alla pratica.

Le denunce dei Sinistri devono essere inviate a:

**SPB Italia
Servizio Clienti
Programma Carta Corporate BNL
Casella Postale 334 - Up Milano Centro
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano**

Termini di liquidazione dei Sinistri

A completamento della pratica della denuncia, l'indennizzo viene versato entro 10 giorni dall'accordo intervenuto tra le parti o dalla delibera esecutiva.



Assistenza

REGOLE DA OSSERVARE PER RICHIEDERE L'ASSISTENZA

Assistance CORPORATE GOLD non può in nessun caso sostituirsi alle unità locali di soccorso e d'intervento d'emergenza.

Prima di prendere qualsiasi iniziativa o accollarsi qualsiasi spesa, occorre:

- ottenere l'accordo preventivo di Assistance CORPORATE GOLD chiamando o facendo chiamare tempestivamente Assistance CORPORATE GOLD, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, al seguente numero telefonico: **(00 39) 06 9974 9001** o **(00 39) 02 5816 3057**
- comunicare il numero della Carta Assicurata, la qualifica dell'Assicurato e il nome della Banca Emittente della Carta Assicurata,
- applicare le procedure e le istruzioni di Assistance CORPORATE GOLD.

Quando l'Assicurazione provvede a organizzare e pagare il trasporto dell'Assicurato, quest'ultimo s'impegna, su richiesta di Assistance CORPORATE GOLD, a:

- cedere all'Assicurazione i biglietti originali non utilizzati, in suo possesso,
- permettere a Assistance CORPORATE GOLD di utilizzarli,
- girare a Assistance CORPORATE GOLD i rimborsi eventualmente ottenuti dal vettore.

OGGETTO DELLA POLIZZA ASSISTENZA

EUROP ASSISTANCE, società disciplinata dal Codice delle Assicurazioni, denominata nel presente Prospetto Assistance CORPORATE GOLD, offre all'Assicurato la possibilità di beneficiare delle prestazioni di assistenza descritte nel presente Prospetto, unicamente nel corso di un viaggio di lavoro, coprendo i casi di: malattia, infortunio, decesso e assistenza legale.

Assistance CORPORATE GOLD permette anche all'Assicurato di beneficiare di alcune prestazioni d'assistenza nel corso dei viaggi di lavoro all'estero (ossia fuori dal proprio Paese di Residenza).

INFORMAZIONI ALL' ASSICURATO

Il presente documento è il Prospetto Informativo che la Banca Emittente della Carta Assicurata s'impegna a consegnare al titolare della Carta Assicurata.

Il Prospetto Informativo della presente polizza definisce le modalità d'entrata in vigore, la portata delle garanzie e le formalità da compiere quando si ha bisogno di assistenza.

In virtù della convenzione esistente tra BNL S.p.A. e EUROP ASSISTANCE, l'onere della prova circa l'avvenuta consegna del Prospetto al titolare della Carta Assicurata spetta a BNL S.p.A..

In caso di modifica dei termini del contratto o di disdetta del medesimo, la Banca Emittente della Carta Assicurata s'impegna ad informare con qualsiasi mezzo il titolare della Carta Assicurata,

con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di entrata in vigore della modifica o della disdetta.

Se l'Assicurato desidera ottenere maggiori informazioni sulle condizioni e modalità d'applicazione delle garanzie, può rivolgersi al Servizio chiamate di BNL S.p.A.:

SERVIZIO CORPORATE

Tel. in Italia : **(00 39) 06 9974 9001**

DEFINIZIONI

ASSISTANCE CORPORATE GOLD: EUROP ASSISTANCE, società disciplinata dal Codice delle Assicurazioni.

ASSICURATO: il titolare della Carta Assicurata.

AEREO: aereo di linea che effettua voli regolari in classe economica.

BENEFICIARIO: Assicurato che ha subito le conseguenze di un Sinistro.

CARTA ASSICURATA: Carta CORPORATE

SINISTRO: qualsiasi incidente, malattia o infortunio che giustifica la richiesta d'intervento di Assistance CORPORATE GOLD.

MEMBRI DELLA FAMIGLIA: il coniuge o il convivente, i figli, i nipoti, i fratelli e le sorelle, il padre, la madre, i suoceri, i nonni dell'Assicurato.

PAESE DI RESIDENZA: paese in cui l'Assicurato è domiciliato da oltre 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della richiesta d'assistenza a Assistance CORPORATE GOLD.

RESIDENZA: domicilio principale e abituale dell'Assicurato nel proprio Paese di Residenza.

TRENO: treno in prima classe.

CONDIZIONI D' APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

L'efficacia della garanzia inizia per l'Assicurato dal giorno della sottoscrizione della Carta Assicurata e dura per tutto il periodo di validità della Carta Assicurata. La disdetta interviene automaticamente al momento del mancato rinnovo, del ritiro o del blocco della Carta Assicurata da parte della Banca Emittente o del titolare della Carta Assicurata.

La denuncia di smarrimento o furto della Carta Assicurata non sospende le garanzie assicurative.

La garanzia è valida in tutto il mondo, senza tener conto della franchigia chilometrica, per i viaggi di lavoro del solo Assicurato:

Se il suo Paese di Residenza è la Italia:

- all'interno del suo Paese di Residenza,
- all'esterno del suo Paese di Residenza, limitatamente ai primi 90 giorni del viaggio di lavoro.

Se il suo Paese di Residenza non è l'Italia:

- all'esterno del suo Paese di Residenza, limitatamente ai primi 90 giorni del viaggio di lavoro.

Queste condizioni si applicano a tutte le prestazioni tranne le seguenti:

- «Anticipo delle spese di ricovero ospedaliero» (1.6),
- «Rimborso a titolo complementare delle spese a carico del paziente» (1.7),
- «Autista» (1.8),
- «Assistenza legale» (4),
- «Assistenza al proseguimento del viaggio» (5),
- «Invio di oggetti» (6),



le cui condizioni di applicazione sono illustrate nella relativa informativa e nella tabella riassuntiva delle prestazioni d'assistenza (v. «Tabella riassuntiva delle prestazioni d'assistenza» alla fine del Prospetto).

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i paesi in guerra, civile o con un altro paese, o notoriamente soggetti a instabilità politica, in preda a disordini, sommosse, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione delle persone e dei beni (per qualsiasi motivo, in particolare sanitario, di sicurezza, a causa di eventi meteorologici, ecc.), scioperi, esplosioni, catastrofi naturali, incidenti nucleari o qualsiasi altro caso di forza maggiore (lista soggetta a modifiche ed integrazioni. Informazioni disponibili presso Assistance CORPORATE GOLD.

GIUSTIFICATIVI RICHIESTI PER FRUIRE DELLE PRESTAZIONI

L'Assicurato deve fornire a Assistance CORPORATE GOLD:

- qualsiasi documento richiesto da Assistance CORPORATE GOLD suscettibile di provare il luogo di Residenza e la durata del viaggio di lavoro (fotocopia del passaporto con il visto d'ingresso nel paese, giustificativi di residenza),

- qualsiasi documento che confermi la natura professionale del viaggio,

- i giustificativi originali delle spese di cui si chiede il rimborso. Le prestazioni non utilizzate non possono essere rimborsate.

Nonché qualsiasi altro giustificativo ritenuto utile e necessario da Assistance CORPORATE GOLD al fine di confermare il diritto dell'assicurato a ricevere le prestazioni d'assistenza.

Qualora l'Assicurato ometta di fornire i giustificativi richiesti, Assistance CORPORATE GOLD non si assumerà le spese d'assistenza o rifatterà quelle già pagate.

PRESTAZIONI D'ASSISTENZA

Assistance CORPORATE GOLD interviene all'unica condizione che il Sinistro che giustifica la prestazione richiesta non fosse prevedibile al momento della partenza.

Attenzione

Assistance CORPORATE GOLD fornisce anche le seguenti prestazioni: «Anticipo della cauzione penale» (4), «Anticipo della parcella dell'avvocato» (4), «Anticipo delle spese sostenute sul posto» (5.2). In tal caso, Assistance CORPORATE GOLD invia preventivamente al Beneficiario, a un Membro della sua Famiglia o eventualmente ad un Terzo, un modulo di riconoscimento del debito, da rispedire firmato a Assistance CORPORATE GOLD.

Ciò costituisce un impegno a rifondere l'anticipo da noi versato, entro tre mesi dalla data di rientro dal viaggio che ha occasionato tali spese.

Trascorso tale termine, oltre alla somma dovuta avremo facoltà di esigere il pagamento degli interessi al tasso legale.

■ 51. ASSISTENZA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO DELL'ASSICURATO

1.1. Trasporto/Rientro

Quando un Beneficiario si ammala o subisce un infortunio mentre è in viaggio, i medici di Assistance CORPORATE GOLD contattano il medico locale che ha visi-

tato il Beneficiario a seguito del Sinistro. Le indicazioni del medico locale e quelle eventualmente fornite dal medico curante abituale, permettono a Assistance CORPORATE GOLD, seguendo il parere dei medici e tenendo conto unicamente delle esigenze sanitarie, di preparare e organizzare il rientro del Beneficiario al proprio domicilio, ovvero il suo trasporto, eventualmente sotto sorveglianza medica, nella struttura ospedaliera più vicina alla sua Residenza in grado di prodigare le cure necessarie:

- con un veicolo sanitario leggero;
- con un'ambulanza;
- in Treno (posto seduto in 1a classe, cuccetta 1a classe o wagon-lit);
- in Aereo;
- con aereo-ospedale.

In certi casi, lo stato di salute del Beneficiario può consigliare un trasporto al centro ospedaliero di zona, prima del trasferimento all'ospedale più vicino alla sua Residenza. Il servizio sanitario di Assistance CORPORATE GOLD può occuparsi della ricerca di un posto letto presso la struttura ospedaliera più adatta.

Lo stato di salute del Beneficiario e il rispetto delle norme sanitarie in vigore sono gli unici parametri di cui teniamo conto nel decidere i mezzi utilizzati per il trasporto e la struttura ospedaliera dell'eventuale ricovero.

Importante:

A tale proposito, si conviene espressamente che la decisione finale sia di esclusiva competenza dei medici fiduciari di Assistance CORPORATE GOLD, per evitare qualsiasi controversia tra i vari staff medici.

Inoltre, se il Beneficiario non accetta la decisione ritenuta più opportuna dai medici di Assistance CORPORATE GOLD, dovrà sollevare espressamente Assistance CORPORATE GOLD da qualsiasi responsabilità, in particolare in caso di rientro con i propri mezzi o in caso di aggravamento delle sue condizioni di salute.

1.2. Spese di viaggio di un conoscente per recarsi nel luogo del ricovero ospedaliero

Se il Beneficiario viene ricoverato nel luogo in cui si è verificato il Sinistro e i medici di Assistance CORPORATE GOLD sconsigliano il «Trasporto/Rientro sanitario» (1.1) prima di 10 giorni, Assistance CORPORATE GOLD organizza e paga le spese di viaggio andata/ritorno, in Treno o Aereo, di una persona scelta dal Beneficiario o da un Membro della sua Famiglia, per consentirle di rimanere accanto al Beneficiario ricoverato.

Se il Beneficiario è in condizioni critiche, a giudizio dei medici di Assistance CORPORATE GOLD, non applichiamo la franchigia relativa alla durata del ricovero.

1.3. Assunzione delle spese di soggiorno di un conoscente

Nel quadro della prestazione 1.2, Assistance CORPORATE GOLD si assume anche le spese d'hotel, limitatamente alla camera con prima colazione, della persona designata per restare accanto al Beneficiario o già presente sul luogo di ricovero del medesimo, a concorrenza di 200 €/giorno e di 10 pernottamenti.

1.4. Spese di proroga del soggiorno di un conoscente

Se il Beneficiario, dopo 10 giorni di ricovero non è ancora trasportabile, come



previsto dalla prestazione 1.1, a complemento della prestazione 1.3, paghiamo le spese d'hotel supplementari, limitatamente alla camera con prima colazione, della persona designata per restare accanto al Beneficiario o già presente sul luogo di ricovero del medesimo a concorrenza di 200€ /giorno e di 5 pernottamenti.

1.5. Rientro nel paese di residenza

Se il Beneficiario, non residente in Italia, è stato trasportato in un paese vicino, alle condizioni previste per la prestazione 1.1, Assistance CORPORATE GOLD paga il biglietto d'Aereo o del Treno per consentire il suo rientro nel proprio Paese di Residenza, non appena le sue condizioni di salute gli consentono di viaggiare senza essere accompagnato da un medico o da un infermiere.

1.6. Anticipo delle spese di ricovero ospedaliero all'estero

Questa prestazione riguarda:

- *in tutti i casi al di fuori del paese di residenza,*
- *i primi 90 giorni di viaggio fuori dal Paese di Residenza dell'Assicurato.*

Importante:

- *Si ha diritto a questa prestazione solo a condizione che i medici di Assistance CORPORATE GOLD ritengano il Beneficiario non trasportabile dopo aver consultato il medico che lo ha in cura sul posto.*
- *L'anticipo copre solo il periodo occorrente a Assistance CORPORATE GOLD per organizzare il trasporto (approvato dai propri medici), anche se l'Assicurato decide di restare sul posto.*

Assistance CORPORATE GOLD anticipa le

spese di ricovero ospedaliero fino a concorrenza di 500.000€ per Beneficiario e per Sinistro, al fine di ricevere le cure prescritte in accordo con i medici di Assistance CORPORATE GOLD.

Assistance CORPORATE GOLD invia preventivamente al Beneficiario, a un Membro della sua Famiglia o eventualmente ad un Terzo, un modulo di riconoscimento del debito, da rispedito firmato a Assistance CORPORATE GOLD.

In tale evenienza, vi impegnate a rifondere l'anticipo da noi versato, entro tre mesi dalla data di rientro dal viaggio che ha occasionato tali spese.

Trascorso tale termine, oltre alla somma dovuta avremo facoltà di esigere il pagamento degli interessi al tasso legale.

L'obbligo di versamento di indennizzi e/o anticipi a nostro carico cessa il giorno in cui il nostro servizio medico ritiene possibile il vostro rientro.

In ogni caso, vi impegnate a sollecitare il rimborso delle spese al vostro ente di previdenza sanitaria obbligatoria, o all'eventuale assicurazione sanitaria complementare o all'ente mutualistico presso cui siete iscritti.

1.7. Rimborso a titolo complementare delle spese mediche all'estero

Questa prestazione riguarda:

- *in tutti i casi al di fuori del paese di residenza,*
- *i primi 90 giorni di viaggio fuori dal Paese di Residenza dell'Assicurato.*

Assistance CORPORATE GOLD rimborsa, fino a concorrenza di 500.000€ per Beneficiario e per Sinistro, l'importo delle spese mediche a carico del paziente in quanto non coperte dal servizio sanitario nazionale o da altro ente previden-

ziale o mutualistico cui il Beneficiario è iscritto.

Assistance CORPORATE GOLD rimborsa al Beneficiario le spese sanitarie a suo carico, previa deduzione di una franchigia di 50€ per Beneficiario e per Sinistro, a condizione che il Beneficiario trasmetta a Assistance CORPORATE GOLD gli originali dei fogli di rimborso ricevuti dal servizio sanitario nazionale o da altro ente previdenziale o mutualistico. Se il servizio sanitario e/o l'ente previdenziale o mutualistico del Beneficiario non copre le spese mediche sostenute, Assistance CORPORATE GOLD le rimborsa a concorrenza di 500.000€ a condizione che il Beneficiario trasmetta le parcelle originali delle spese mediche e l'attestazione di non copertura rilasciata dai suddetti enti.

Natura delle spese che danno diritto al rimborso complementare

- *parcelle del medico;*
- *spese mediche prescritte dal medico;*
- *spese di trasporto in ambulanza prescritto dal medico, per il ricovero nell'ospedale più vicino e all'unica condizione che il servizio sanitario nazionale o l'ente previdenziale/mutualistico dell'Assicurato non copra tali spese;*
- *spese del ricovero ospedaliero, in base alle condizioni previste dalla prestazione 1.6;*
- *interventi urgenti del dentista, approvati dai medici di Assistance CORPORATE GOLD, rimborsati a concorrenza di 700€.*

1.8. Autista per rientro del veicolo

- *Per l'Assicurato o il Beneficiario il cui Paese di Residenza è la Italia,*

questa prestazione copre unicamente i viaggi di lavoro nei paesi menzionati sulla «Carta verde» (1).

- *Per l'Assicurato o il Beneficiario con Residenza all'estero (non Italia), questa prestazione non è prevista.*

In caso di decesso dell'Assicurato o se il Beneficiario è impossibilitato a guidare il proprio veicolo e le altre eventuali persone con cui viaggiava non possono sostituirlo, Assistance CORPORATE GOLD mette a disposizione un autista per guidare il veicolo fino al suo Paese di Residenza, o al paese di destinazione, seguendo l'itinerario più diretto.

Assistance CORPORATE GOLD paga le spese di viaggio e l'autista. L'autista interviene applicando le norme della professione.

Se il veicolo del Beneficiario ha più di 8 anni o più di 150.000 km o è in condizioni che lo rendono non idoneo alla circolazione in base al codice stradale locale, Assistance CORPORATE GOLD dovrà essere informato e si riserverà il diritto di non mettere a disposizione l'autista.

In tal caso, invece dell'autista, Assistance CORPORATE GOLD fornisce e paga un biglietto del Treno o dell'Aereo per andare a riprendere il veicolo.

Importante:

Assistance CORPORATE GOLD non paga il carburante, i pedaggi autostradali, le spese d'hotel e di ristorazione del Beneficiario e degli eventuali passeggeri.

1.9. Spese di viaggio di un sostituto

Se a causa di un Sinistro il Beneficiario:

- *riceve le prestazioni 1.1 (trasporto/rientro sanitario);*
- *non è in grado di riprendere la*



normale attività lavorativa prima di 10 giorni (referto medico e giorni di mutua), o in caso di decesso dell'Assicurato.

Assistance CORPORATE GOLD si assume le spese di viaggio in Treno o Aereo del sostituto designato dal datore di lavoro dell'Assicurato affinché possa proseguire l'incarico affidato all'Assicurato.

Il viaggio del sostituto deve intervenire entro due mesi dalla data di rientro dell'Assicurato.

1.10. Trasmissione di messaggi urgenti

In caso d'incidente, malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, Assistance CORPORATE GOLD può trasmettere messaggi urgenti al datore di lavoro o alla famiglia dell'Assicurato.

I messaggi suscettibili di sollevare questioni di responsabilità finanziaria, civile o commerciale sono trasmessi sotto la sola responsabilità di colui che li redige.

52. DECESSO DELL'ASSICURATO

Se l'Assicurato muore nel corso di un viaggio unicamente di natura professionale, Assistance CORPORATE GOLD organizza e paga le spese di trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel suo Paese di Residenza.

Assistance CORPORATE GOLD copre anche le spese seguenti, a concorrenza di 800€:

- composizione della salma,
- preparazione specifica al trasporto,
- partecipazione all'acquisto della bara, liberamente scelta dalla famiglia.

Le altre spese, in particolare per la cerimonia, il corteo funebre in loco e l'inumazione sono a carico della

famiglia del defunto.

- Qualora l'inumazione si svolga fuori dal Paese di Residenza dell'Assicurato, Assistance CORPORATE GOLD organizza e copre le spese di trasporto della salma fino a concorrenza del costo corrispondente al rientro nel luogo di Residenza del defunto, alle condizioni precedentemente indicate.
- In caso di decesso fuori dal Paese di Residenza dell'Assicurato e in caso d'inumazione sul posto, a richiesta degli aventi diritto dell'Assicurato Assistance CORPORATE GOLD paga le spese d'inumazione o cremazione del corpo del defunto, a concorrenza di 800€.

53. RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO O DECESSO DI FAMIGLIARE

Se durante un viaggio di lavoro l'Assicurato viene avvisato del ricovero ospedaliero o del decesso di un Membro della sua Famiglia, per permettergli di recarsi all'ospedale o al funerale del Membro della sua Famiglia, Assistance CORPORATE GOLD organizza e copre le spese di viaggio in treno o aereo, fino alla stazione o all'aeroporto più vicino al luogo del ricovero ospedaliero o del funerale.

- Nel Paese di Residenza dell'Assicurato, l'organizzazione e la copertura delle spese di viaggio comportano la messa a disposizione del biglietto di andata e ritorno nel luogo in cui si svolge l'incarico professionale dell'Assicurato, con data massima di ritorno 1 mese dopo la data di decesso o ricovero ospedaliero del famigliare.

- Fuori dal Paese di Residenza dell'Assicurato, l'organizzazione e la copertura delle spese di viaggio sono limitate al costo corrispondente al rientro nel luogo di Residenza dell'Assicurato, alle condizioni precedentemente indicate.

Importante:

- La prestazione «Rientro anticipato dell'Assicurato» in caso di ricovero ospedaliero di un Membro della sua Famiglia rispetta le seguenti condizioni:
 - ricovero ospedaliero per più di 24 ore, esclusi i ricoveri ambulatoriali e il day hospital,
 - il normale rientro inizialmente previsto dell'Assicurato non deve essere programmato nelle 24 ore successive alla richiesta d'assistenza.
- Si ha diritto alla prestazione «Rientro anticipato dell'Assicurato» solo a condizione di fornire, su richiesta di Assistance CORPORATE GOLD, un *referto medico di degenza ospedaliera o un certificato di morte e/o qualsiasi certificato che permette di stabilire il legame di parentela con il Membro della Famiglia interessato.*

54. ASSISTENZA LEGALE

Questa prestazione si applica:

- in tutti i casi al di fuori del paese di residenza,
 - nei primi 90 giorni del viaggio di lavoro e unicamente fuori dal Paese di Residenza dell'Assicurato.
- Se l'Assicurato è citato in giudizio a causa della violazione non intenzionale della legislazione del paese nel quale si trova, Assistance CORPORATE GOLD:
- anticipa l'importo della cauzione

penale eventualmente richiesta dai giudici, fino a concorrenza di 25.000€,

- anticipa l'importo necessario al pagamento della parcella dell'avvocato, fino a concorrenza di 25.000€,
- paga l'importo effettivo della parcella dell'avvocato, fino a concorrenza di 10.000€.

55. ASSISTENZA AL PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Questa prestazione si applica limitatamente ai primi 90 giorni del viaggio di lavoro e unicamente fuori dal Paese di Residenza dell'Assicurato.

Se l'Assicurato, in trasferta per ragioni di lavoro, smarrisce o si fa rubare i documenti d'identità (passaporto, carta d'identità, patente) e/o i titoli di viaggio (biglietti) e/o la Carta Assicurata e/o certi oggetti indispensabili per permettergli di proseguire il viaggio di e/o biglietti) e/o la Carta Assicurata e/o certi oggetti indispensabili per permettergli di proseguire il viaggio di lavoro e/o rientrare nel proprio luogo di Residenza, Assistance CORPORATE GOLD può fornire le prestazioni seguenti.

5.1. Assistenza nelle procedure amministrative

In caso di smarrimento o furto dei documenti d'identità, Assistance CORPORATE GOLD informa l'Assicurato circa le procedure amministrative e i passi da compiere presso gli uffici e autorità competenti, aiutandolo a presentare le denunce di smarrimento o furto e a proseguire il viaggio di lavoro e/orientare nel proprio Paese di Residenza.

Su richiesta dell'Assicurato, Assistance CORPORATE GOLD invia sul posto una



persona qualificata per assisterlo nelle procedure amministrative. Assistance CORPORATE GOLD non si assume le spese e i compensi della persona che assiste l'Assicurato sul posto.

Quando l'Assicurato rientra nel proprio Paese di Residenza, Assistance CORPORATE GOLD si tiene a sua disposizione per comunicare ogni informazione relativa alle procedure amministrative per ottenere il rilascio dei documenti d'identità smarriti o sottratti.

5.2. Anticipo delle spese sostenute sul posto

Se l'Assicurato smarrisce o si fa rubare i titoli di viaggio e/o la Carta Assicurata, Assistance CORPORATE GOLD può, dopo il blocco della Carta Assicurata a cura dell'Assicurato, mettere a disposizione un anticipo di fondi per permettere all'Assicurato di pagare le spese sostenute o da sostenere in loco (hotel, noleggio veicolo, treno, aereo). Assistance CORPORATE GOLD invia all'Assicurato un anticipo massimo di: 1.500€.

56. INVIO DI OGGETTI

Questa prestazione si applica limitatamente ai primi 90 giorni del viaggio di lavoro e unicamente fuori dal Paese di Residenza dell'Assicurato.

L'invio di oggetti affidato a Assistance CORPORATE GOLD è assoggettato alle varie norme doganali francesi ed estere, nonché alle condizioni generali degli spedizionieri incaricati del trasporto da Assistance CORPORATE.

Assistance CORPORATE GOLD declina ogni responsabilità:

- *circa la natura e il contenuto dei colli trasportati, che rimane interamente a carico dell'Assicurato,*

- *per la perdita o la sottrazione degli oggetti, l'eventuale applicazione di restrizioni legali o la sopravvenienza di fatti indipendenti dalla sua volontà (scioperi, atti di guerra, tempi di fabbricazione o altri casi di forza maggiore), suscettibili di ritardare o impedire l'invio degli oggetti, nonché per ogni conseguenza inerente e connessa.*

6.1. Invio di documenti o pratiche

Se l'Assicurato, in viaggio di lavoro, smarrisce o si fa rubare documenti o pratiche, Assistance CORPORATE GOLD s'incarica di contattare la persona designata dall'Assicurato al fine di recuperare le copie, il cui peso complessivo non dovrà superare i 5 kg, inviandole all'Assicurato.

Le spese di trasporto delle pratiche, i dazi e le altre spese saranno a carico dell'Assicurato che dovrà indicare a Assistance CORPORATE GOLD le eventuali formalità necessarie per il trasporto di tali documenti.

6.2. Invio di medicinali

Quando certi medicinali indispensabili, prescritti da un medico, non sono disponibili nel paese in cui si trova l'Assicurato per ragioni di lavoro, Assistance CORPORATE GOLD reperisce localmente i medicinali equivalenti eventualmente disponibili. Qualora non esistano, dopo aver ottenuto la copia ricetta del medico curante dell'Assicurato, Assistance CORPORATE GOLD li acquista in Francia e li invia all'Assicurato. Assistance CORPORATE GOLD paga le spese di spedizione addebitando all'Assicurato unicamente il costo delle medicine e gli eventuali dazi, che l'Assicurato s'impegna a rimborsare a Assistance CORPORATE GOLD al ricevimento

della fattura.

L'invio è assoggettato alle norme e alle condizioni previste dalla legislazione italiana e dalle legislazioni nazionali dei paesi destinatari in materia d'importazione o esportazione di medicinali. Sono esclusi gli invii di prodotti ermatici e di derivati del sangue, di medicinali ad uso ospedaliero o che richiedono condizioni specifiche di conservazione, in particolare la catena del freddo, e generalmente i medicinali non disponibili nelle farmacie in Francia.

6.3. Invio di occhiali, lenti a contatto o protesi uditive

Se l'Assicurato in viaggio di lavoro, rompe o perde e non può sostituire gli occhiali, le lenti a contatto o la protesi auditiva che porta abitualmente, Assistance CORPORATE GOLD si occupa di inviarglieli utilizzando il mezzo di trasporto più adatto.

La richiesta dell'Assicurato, può essere trasmessa via fax, telefono o raccomandata, indicando precisamente tutte le caratteristiche degli occhiali (tipo di lenti, montatura), delle lenti a contatto o della protesi auditiva.

Assistance CORPORATE GOLD contatta l'oftalmologo o protesista dell'Assicurato, chiedendo il rilascio della prescrizione.

Il preventivo per rifare gli occhiali, le lenti a contatto o la protesi auditiva viene comunicato all'Assicurato che deve accettarlo per iscritto, impegnandosi a pagare la relativa fattura. In caso contrario Assistance CORPORATE GOLD non sarà tenuta a fornire la prestazione. Assistance CORPORATE GOLD paga unicamente le spese di trasporto. Le spese per rifare gli occhiali, le lenti a contatto o la protesi auditiva, nonché gli eventuali dazi, sono a carico dell'Assicurato.

57. INFORMAZIONI PRIMA DELLA PARTENZA

Il Servizio Informazioni di Assistance CORPORATE GOLD è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per fornire informazioni su:

- *formalità amministrative da compiere prima o durante il viaggio (visti, bolli, ecc.),*
- *condizioni di svolgimento del viaggio (trasporti, orari degli aerei, ecc.),*
- *condizioni di vita locali (temperature, clima, cibo, ecc.).*
- *paesi non coperti dalla presente polizza.*

58. ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI

8.1. Le spese sostenute senza accordo preventivo di Assistance CORPORATE GOLD o non espressamente previste dal presente Prospetto Informativo, le spese non accompagnate dall'originale del giustificativo.

8.2. Le domande d'assistenza che rientrano nel campo d'intervento di unità locali di soccorso e emergenza, quali la Croce Rossa, i pompieri, ecc.

8.3. I Sinistri verificatisi nei paesi esclusi dalla presente polizza o di cui siano scaduti i termini di prescrizione, oppure di validità della Carta Assicurata.

8.4. Un Sinistro provocato da malattia e/o da infortunio preesistente, diagnosticato e/o curato, con ricovero ospedaliero (degenza per vari giorni, day hospital o ricovero ambulatoriale) nei 6 mesi precedenti la richiesta d'assistenza, sia che si tratti dell'insorgenza, sia dell'aggravamento della malattia o dell'infortunio.



8.5. L'organizzazione e la copertura delle spese di trasporto di cui al paragrafo 1.1 «Trasporto/Rientro sanitario», qualora le affezioni o le lesioni siano benigne e possano essere curate sul posto, non impedendo all'Assicurato di proseguire il viaggio di lavoro.

8.6. Le complicanze della gravidanza i cui rischi erano noti prima della partenza, e in ogni caso le complicanze della gravidanza oltre la 28a settimana.

8.7. Le richieste d'assistenza motivate da interventi di procreazione artificiale o d'interruzione volontaria di gravidanza.

8.8. Le richieste d'assistenza motivate da procreazione o gestazione per conto terzi e le relative conseguenze.

8.9. Le spese di soccorso e ricerca di qualsiasi tipo.

8.10. Le spese mediche, chirurgiche e farmaceutiche sostenute nel proprio Paese di Residenza, causate o meno da malattia o infortunio verificatosi fuori dal Paese di Residenza dell'Assicurato.

8.11. Le spese ottiche (occhiali o lenti a contatto), le spese per apparecchi sanitari e protesi (in particolare le protesi dentarie).

8.12. Le spese connesse alla cura di stati patologici che non richiedono interventi urgenti, l'acquisto di vaccini e le relative spese di vaccinazione, le spese per effettuare esami e check-up o cure prescritte nel proprio Paese di Residenza, le spese per servizi medici e paramedici e per l'acquisto di medicinali di cui la legislazione locale non riconosce il carattere terapeutico.

8.13. Le conseguenze degli infortuni verificatisi nel corso di gare, corse o competizioni (e i relativi allenamenti) comunque regolamentate e assogget-

tate a preventiva autorizzazione delle competenti autorità, qualora l'Assicurato vi partecipi in qualità di concorrente.

8.14. I viaggi effettuati a scopo di diagnosi o cura

8.15. Le conseguenze di guerre civili o con altri paesi, instabilità politica, disordini, sommosse, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione delle persone e dei beni, scioperi, esplosioni, catastrofi naturali, incidenti nucleari o qualsiasi altro caso di forza maggiore.

8.16. Le conseguenze delle situazioni a rischio infezione in un contesto epidemico, dell'esposizione ad agenti biologici infettanti, dell'esposizione ad agenti chimici tipo gas bellici, dell'esposizione ad agenti invalidanti, dell'esposizione ad agenti neurotossici o a effetto neurotossico persistente, che richiedono la messa in quarantena, misure preventive o una sorveglianza specifica da parte delle autorità sanitarie internazionali e/o locali del paese in cui si trova l'Assicurato e/o da parte delle autorità nazionali del suo paese d'origine.

8.17. Le conseguenze dell'uso di farmaci, droghe, stupefacenti e prodotti assimilabili, non prescritti dal medico, o dell'abuso di alcool.

8.18. Le conseguenze dei tentativi di suicidio.

8.19. Le conseguenze di atti intenzionali o dolosi compiuti dall'Assicurato.

8.20. Le cure termali, gli interventi di chirurgia estetica e le eventuali conseguenze, i soggiorni in casa di riposo, la rieducazione, la chinesiterapia, l'agopuntura, le visite mediche di controllo e le relative spese.

8.21. Gli infortuni o le lesioni subite dall'Assicurato mentre si trova sotto la responsabilità dell'autorità militare.

8.22. Le spese di ristorazione, l'eccezione bagagli in occasione del viaggio aereo di ritorno con volo di linea, i dazi, le spese d'annullamento del viaggio.

8.23. Le cauzioni richieste a causa della guida in stato di ebbrezza o di comportamenti intenzionalmente irregolari.

8.24. Le conseguenze degli scioperi.

AMBITO DEL NOSTRO INTERVENTO D'ASSISTENZA

Assistance CORPORATE GOLD non può in nessun caso sostituirsi alle unità locali di soccorso e d'intervento d'emergenza. Il Beneficiario o i suoi familiari/ conoscenti, in caso d'urgenza, devono rivolgersi direttamente e prioritariamente alle unità locali di soccorso.

Assistance CORPORATE GOLD declina ogni responsabilità per mancata o ritardata esecuzione degli obblighi a suo carico qualora la causa di tale inadempienza sia dovuta a casi di forza maggiore o eventi quali: guerre civili o con altri paesi, rivoluzioni, sommosse, disordini, scioperi, sequestri conservativi o interventi delle forze di polizia, divieti ufficiali, atti di pirateria, esplosioni, incidenti nucleari o radioattivi, eventi climatici straordinari e altri fenomeni naturali imprevedibili.

Anche in queste condizioni eccezionali, Assistance CORPORATE GOLD cercherà comunque di assistere il Beneficiario.

Per il solo fatto di chiedere assistenza, il Beneficiario s'impegna a fornire a Assistance CORPORATE GOLD, contestualmente alla richiesta scritta o entro 5 giorni dalla chiamata d'assistenza (salvo casi eccezionali o di forza maggiore), ogni documento, giustificativo,

fattura o certificato che consenta di provare la sussistenza del sinistro che permette di usufruire delle prestazioni d'assistenza previste dalla presente polizza.

Assistance CORPORATE GOLD non è responsabile della mancata o ritardata esecuzione degli obblighi a suo carico a causa dell'inosservanza da parte del Beneficiario delle disposizioni precedenti, e ha diritto di chiedere al Beneficiario il risarcimento delle spese sostenute.

L'organizzazione da parte del Beneficiario o dei suoi familiari/conoscenti degli interventi d'assistenza menzionati nella presente polizza, dà diritto al rimborso da parte di Assistance CORPORATE GOLD solo se quest'ultima è stata debitamente avvisata e ha dato il proprio esplicito accordo preventivo.

In tale caso, le spese sostenute verranno rimborsate, previa presentazione degli originali dei giustificativi, a concorrenza dei massimali previsti da Assistance CORPORATE GOLD per effettuare l'analogo intervento d'assistenza.

Condizioni applicabili ai servizi d'informazione telefonica

Le informazioni comunicate non vengono confermate per iscritto.

Le informazioni fornite da Assistance CORPORATE GOLD sono documentali. Assistance CORPORATE GOLD non effettua alcuna consultazione, diagnosi o prescrizione medica e non è tenuta a rispondere a questioni relative a giochi e concorsi a premi.

Assistance CORPORATE GOLD declina ogni responsabilità per l'uso o l'interpretazione errata delle informazioni comunicate.

Quando la risposta non può essere immediata e occorre condurre una ricerca, Assistance CORPORATE GOLD



s'impegna a comunicare le informazioni richieste entro 2 (due) giorni lavorativi.

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Assistance CORPORATE GOLD declina ogni responsabilità per la mancata esecuzione degli obblighi a suo carico qualora la causa di tale inadempienza sia dovuta a:

- *casì di forza maggiore o eventi quali guerre civili o con altri paesi, rivoluzioni, sommosse, instabilità politica, disordini, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione delle persone e dei beni, (per qualsiasi motivo, in particolare sanitario, di sicurezza, a causa di eventi meteorologici, ecc.), limitazione del traffico aereo, scioperi, esplosioni, catastrofi naturali, incidenti nucleari o qualsiasi altro caso di forza maggiore che impedisca o ritardi l'esecuzione della prestazione;*
- *impossibilità di ottenere documenti amministrativi quali visti d'ingresso o d'uscita, passaporto, ecc.. necessari per il trasferimento dell'Assicurato all'interno o all'esterno del paese in cui si trova o al suo ingresso nel paese prescelto dai medici di Assistance CORPORATE GOLD per il ricovero ospedaliero, e ritardi nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico dipendenti dalle summenzionate cause;*
- *interruzione della produzione dei farmaci o ritiro dal commercio oppure indisponibilità in Francia;*
- *obbligo per Assistance CORPORATE GOLD di rivolgersi a servizi pubblici o operatori locali previsto dalle norme locali e/o internazionali, e*

ritardi nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico dipendenti dalle summenzionate cause.

AMBITO GIURIDICO

SURROGAZIONE

Assistance CORPORATE GOLD subentra automaticamente nei diritti e azioni legali esercitabili dal Beneficiario contro i terzi responsabili, a concorrenza dell'importo dell'indennizzo e dei servizi forniti a quest'ultimo.

Se le prestazioni fornite in base la presente polizza sono coperte, parzialmente o interamente, da una polizza anteriore sottoscritta presso un'altra compagnia assicurativa, o sono rimborsabili dal servizio sanitario nazionale o da altro organismo mutualistico, Assistance CORPORATE GOLD subentra automaticamente nei diritti e azioni legali esercitabili dal Beneficiario contro tali soggetti.

PRESCRIZIONE

L'azione legale esercitabile nell'ambito della polizza assicurativa si prescrive 2 anni dopo la data in cui è intervenuto il sinistro.

TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n° 30 del 30 giugno 2003 in materia di privacy e trattamento dei dati personali, l'Assicurato ha il diritto di consultare, modificare, rettificare e chiedere la cancellazione dei dati personali utilizzati da EUROP ASSISTANCE, dai suoi mandatari e dalle organizzazioni professionali interessate. Tale diritto può essere esercitato presso la nostra sede in Francia:

Europ Assistance SA - Service Qualité - Contrat BNL - 1 place de la Bonnette - 92230 GENNEVILLIERS - FRANCE.

EUROP ASSISTANCE s'impegna a non di-

vulgare, direttamente o indirettamente, i dati personali dell'Assicurato a terzi non autorizzati.

Tuttavia, conformemente a quanto previsto dalla legge di tutela della privacy e dalle disposizioni del Codice penale in materia di segreto professionale, in caso di vertenze e/o procedure legali potremo trasmettere le informazioni strettamente necessarie a BNL S.p.A.

PROCEDURA RECLAMI

Facciamo tutto il possibile per fornirvi un servizio conforme alle vostre esigenze di qualità. Se, malgrado ciò, avete l'impressione di non aver ricevuto il livello di prestazioni al quale avevate diritto, Vi preghiamo di farcelo sapere pr consentirci di adottare le necessarie azioni correttive.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi al seguente Istituto:

IVASS - Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma
Fax 06.42133.745 - 06.42133.353

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:

- reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;

- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Società non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della ef-

feffività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarìa, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziarìa. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet:

<http://ec.europa.eu/internalmarket/fin-services-retail/finnet/indexen.html>

Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l'Autorità Giudiziarìa.

I reclami concernenti le nostre prestazioni di assistenza possono essere inviati a:

Servizio Reclami

Contratti BNL Europ Assistance SA
1, promenade de la Bonnette
92230 GENNEVILLIERS - FRANCE

E-mail: reclami-bnl@europ-assistance.fr

Se il disaccordo persiste anche dopo la nostra risposta al reclamo, potete chiedere l'intervento del mediatore (ombudsman).

Se il disaccordo persiste anche dopo la nostra risposta al reclamo, potete chiedere l'intervento del mediatore (ombudsman).

Le modalità per rivolgersi al mediatore vi vengono comunicate su semplice richiesta da inviare all'indirizzo precedente.



TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI D'ASSISTENZA


La seguente tabella riassuntiva riporta le prestazioni d'assistenza erogate, le cui condizioni e le modalità d'applicazione sono state precedentemente illustrate.

PRESTAZIONI D'ASSISTENZA:	Paese di Residenza l'Italia		Paese di Residenza esterno all'Italia		Paragrafo di riferimento
	Spostamento		Spostamento		
	nel Paese di Residenza	fuori dal Paese di Residenza	nel Paese di Residenza	fuori dal Paese di Residenza	
	Trasporto / Rientro sanitario	sì	sì ⁽¹⁾	sì	
Presenza ricovero ospedaliero	sì	sì ⁽¹⁾	sì	sì ⁽¹⁾	1.2
Copertura delle spese di soggiorno	sì	sì ⁽¹⁾	sì	sì ⁽¹⁾	1.3
Spese di proroga del soggiorno	sì	sì ⁽¹⁾	sì	sì ⁽¹⁾	1.4
Rientro nel Paese di Residenza	no	sì	no	sì	1.5
Anticipo delle spese di ricovero ospedaliero	no	sì ⁽¹⁾	no	sì ⁽¹⁾	1.6
Rimborso a titolo complementare delle spese mediche all'estero	no	sì ⁽¹⁾	no	sì ⁽¹⁾	1.7
Autista	sì ⁽²⁾	sì ^{(1) (2)}	no	no	1.8
Sostituto	sì	sì ⁽¹⁾	sì	sì ⁽¹⁾	1.9
Trasmissione di messaggi urgenti	sì	sì ⁽¹⁾	sì	sì ⁽¹⁾	1.10
Decesso dell'Assicurato:	sì	sì ⁽¹⁾	sì	sì ⁽¹⁾	2
Rientro anticipato dell'Assicurato:	sì	sì ⁽¹⁾	sì	sì ⁽¹⁾	3
Assistenza legale:					
- Anticipo della cauzione penale	no	sì ⁽¹⁾	no	sì ⁽¹⁾	4
- Anticipo della parcella dell'avvocato	no	sì ⁽¹⁾	no	sì ⁽¹⁾	4
- Pagamento della parcella effettiva dell'avvocato	no	sì ⁽¹⁾	no	sì ⁽¹⁾	4
Assistenza nelle procedure amministrative	no	sì ⁽¹⁾	no	sì ⁽¹⁾	5.1
Anticipo delle spese sostenute sul posto	no	sì ⁽¹⁾	no	sì ⁽¹⁾	5.2
Invio di documenti o pratiche	no	sì ⁽¹⁾	no	sì ⁽¹⁾	6.1
Invio di medicinali	no	sì ⁽¹⁾	no	sì ⁽¹⁾	6.2
Invio di occhiali, lenti a contatto o protesi uditive	no	sì ⁽¹⁾	no	sì ⁽¹⁾	6.3
Informazioni prima della partenza	sì	sì	sì	sì	7

(1) Limitatamente ai primi 90 giorni del viaggio di lavoro.

(2) Unicamente per i viaggi di lavoro nei paesi indicati sulla "Carta verde".





corporatecard.bnli.it



BNL

GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia